

## AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA

---

**Provincia di Torino** (piazza Castello, n° 10). — La Provincia è corpo morale con amministrazione propria.

L'Amministrazione è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

**Consiglio provinciale.** — Il Consiglio si compone di 60 membri eletti dagli elettori comunali ripartiti in distretti mandamentali.

Il Consiglio si raduna ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria: può anch'essere convocato in sessione straordinaria: le sedute sono pubbliche.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Sono obbligatorie per la Provincia le spese per gli stipendi degl'impiegati dell'Amministrazione provinciale, per i ponti e le strade, per la pubblica istruzione secondaria e tecnica in quanto non provvedono il Governo od istituzioni speciali, per l'accasermamento dei carabinieri, per i mentecatti poveri, per gli alunni delle scuole normali, per i trovatelli, per gli uffici di prefettura e sotto-prefettura, e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi a carico della Provincia.

Sono facoltative le altre spese che il Consiglio giudica convenienti, purchè si riferiscano ad oggetti di competenza provinciale.

Il Consiglio esercita una sorveglianza sugli istituti di carità, di beneficenza e di culto.

**Deputazione provinciale.** — La Deputazione provinciale è composta del Prefetto che la presiede, e di otto membri, oltre a due supplenti.

Essa provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, e compie le altre attribuzioni stabilite dalla legge, tra le quali è importante la vigilanza e la tutela che esercita sui Comuni, sui Consorzi, e sulle Opere pie.

**Uffici della Provincia** (piazza Castello, n° 9) — L'Amministrazione della Provincia ha un ufficio amministrativo ed un ufficio tecnico.

Per il servizio della Tesoreria la Provincia si vale del Banco di sconto e sete di Torino (via di S. Teresa, n° 11).

Stimiamo utile pubblicare il sunto del Bilancio provinciale dell'anno 1869.

### Bilancio della Provincia dell'anno 1869.

#### ATTIVO

Titolo	I. Entrate ordinarie . . . .	L.	189,843 37
"	II. " straordinarie . . . .	"	1,288,347 12
"	III. Contabilità speciali . . . .	"	55,454 50
	Totale dell'attivo . . . .	L.	<u>1,533,644 99</u>

#### PASSIVO

Tilolo	I. Spese ordinarie . . . .	L.	2,224,306 83
"	II. " straordinarie . . . .	"	1,298,927 28
"	III. " speciali . . . .	"	55,454 50
	Totale del passivo . . . .	L.	<u>3,578,688 61</u>
	Ripporto dell'attivo . . . .	"	<u>1,533,644 99</u>
	Deficienza da coprirsi con cent. addiz.	L.	2,045,043 62
	Aumento di L. 0,03 per lira per l'esazione	"	61,351 30
	Totale da sovrimporre ai tributi diretti	L.	<u>2,106,394 92</u>

**Bilancio speciale del Circondario di Torino.**

## ATTIVO

Titolo I. Entrate ordinarie . . . . .	L.	3,135 „
„ II. „ straordinarie . . . . .	„	21,175 50
	L.	<u>24,310 50</u>

## PASSIVO

Titolo I. Spese ordinarie . . . . .	L.	24,310 50
„ II. „ straordinarie . . . . .	„	„ „
	L.	<u>24,310 50</u>

Le L. 21,175 50 che formano il Titolo II dell'attivo sono il prodotto della sovrainposta speciale sul Circondario per coprire la deficienza tra le entrate e le spese.

**Tempo di caccia.** — L'apertura e la chiusura della caccia sono fissate ogni anno per deliberazione del Consiglio provinciale; d'ordinario è proibita la caccia dal 1° febbraio al 15 agosto.

Sono ancora in vigore le RR. PP. 15 marzo 1816 quanto ai distretti riservati per le cacce reali. La parte del territorio di Torino che si stende verso il R. Castello di Stupinigi, e comprende quasi tutto il distretto delle parrocchie del Lingotto e di Mirafiori è rinchiusa nel distretto di caccia riservata.

**Tempo di pesca.** — Anche l'apertura e la cessazione della pesca va soggetta alle deliberazioni del Consiglio provinciale.

D'ordinario la pesca è proibita dal 15 marzo al 15 maggio. Dal 15 maggio al 15 giugno è proibita la pesca della tinca, e dal 15 ottobre a tutto novembre quella della trota.





# GUARDIA NAZIONALE

---

**Guardia nazionale.** — La Guardia nazionale fu istituita dalla legge 4 marzo 1848 per difendere la monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrato, per mantenere l'obbedienza alle leggi e ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dello Stato.

Essa è composta di tutti i cittadini, che pagano un censo, dagli anni 21 ai 55: il servizio è obbligatorio e personale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge: il servizio è ordinario nel Comune, o di distaccamento fuori del Comune, o mobile per secondare l'esercito nello Stato.

La Guardia nazionale è posta sotto l'autorità del Sindaco, del Prefetto e del Ministro dell'interno, salvo i casi in cui sia in servizio di attività militare. Essa ha sui Corpi assoldati la precedenza.

Un Consiglio di ricognizione in ogni mandamento o comune forma la matricola degli iscritti.

Un Comitato di revisione in ogni mandamento decide sui richiami.

Un Consiglio di disciplina per ogni battaglione comunale giudica delle mancanze dei militi.

Uno speciale Consiglio di disciplina è deputato a giudicare gli ufficiali superiori nelle città che comprendono una o più legioni.

Contra le sentenze dei Consigli di disciplina non vi ha ricorso che innanzi alla Corte di Cassazione.

La Guardia nazionale è costituita per comuni, per suddivisioni di compagnie, per compagnie, per battaglioni e per legioni: ogni battaglione ha la sua bandiera.

La forza di ogni compagnia è da 60 a 150 uomini: 4 compagnie, o al più 6, formano un battaglione: nei mandamenti e nelle città in cui vi hanno almeno 2 battaglioni di 500 uomini può per R. decreto formarsi una legione.

Ogni battaglione ed ogni legione hanno il loro stato-maggiore: dove sono più legioni vi ha un comandante superiore col suo stato-maggiore.

L'elezione dei graduati si fa a norma della legge 27 febbraio 1859.

Le spese della Guardia nazionale sono a carico del Comune.

**Comando generale.** — Il Comando generale della Guardia nazionale del Regno risiede in Torino. Esso è composto del colonnello comandante generale, e dello stato-maggiore.

**Guardia nazionale di Torino.** — La Guardia nazionale di Torino per il servizio ordinario si compone dello stato-maggiore e di due legioni: ogni legione comprende sei battaglioni: ogni battaglione quattro compagnie.

La forza numerica di ogni compagnia è di circa 140 militi, e quindi la forza della Guardia nazionale di Torino è di 6720 individui.

Per il servizio di distaccamento o mobile la Guardia nazionale di Torino fornisce un contingente di 991 individui per concorrere alla formazione del contingente di 4 battaglioni e mezzo, assegnati dal R. D. 24 settembre 1864 al Circondario.

La Guardia nazionale di riserva si compone di 1750 militi circa.

La Guardia nazionale in servizio ordinario ha un corpo di guardia nel Palazzo civico, dov'è il suo quartiere, composto di un picchetto di 16 militi, che presta servizio dalle 9 ant. alle 5 pom. Un corpo di guardia presta servizio alla porta del Palazzo Reale, quando il Re ferma la sua dimora in Torino.

Il servizio fu ridotto a questi termini dal Consiglio comunale in seduta del 2 marzo 1869, e si è così trovato il mezzo di mantenere intatta una istituzione, che può essere in tempi fortunosi un propugnacolo di libertà, senza stancare troppo o distogliere senza necessità dagli utili lavori i liberi cittadini.

### **Corpo di musica della Guardia nazionale. —**

Alla Guardia nazionale è addetto un corpo di musica di 47 individui, il quale costa al Municipio l'annua spesa di L. 26,500. Per ciò che riflette il servizio esso dipende dal Comando superiore, e nel rimanente dipende dal Municipio e da una Commissione nominata dal Consiglio comunale.

Il corpo di musica prima del 2 marzo 1869 accompagnava la guardia d'onore ogni giorno dal punto di partenza sino alla piazza del Palazzo civico, dove si fermava per eseguire due pezzi di armonia; ma essendosi per ragione di economie ridotti gli onorari del corpo di musica, se ne ridusse proporzionatamente il servizio.

La banda della Guardia nazionale non suona più, se non nei servizi, in cui prende parte un'intiera legione, e sempre quando la guardia muove colla bandiera.





# MUNICIPIO



**Stemma del Comune di Torino.** — Lo stemma del Comune di Torino si compone di uno scudo azzurro con sopravi un toro d'oro rampante: lo scudo è sormontato da una corona murale.

Ignorasi l'epoca, in cui il Comune si è fregiato di questa impresa. È probabile, che ciò non sia avvenuto prima del 1400, perchè a que' tempi non erano ancora in uso le armi, che i maestri d'araldica dicono *parlanti*, com'è quella di cui parliamo, in cui sembra che il toro accenni al nome della città.

Il libro più antico degli atti del Comune che porti dipinto sulla sua coperta di carta pecora un toro è quello del 1419.

Molti volumi degli anni successivi portano dipinto lo stesso emblema unitamente alla croce di Savoia: del toro è pure fregiato il libro degli statuti di Torino (opera del secolo xiv), che si conserva nel museo civico.

Il toro prima del 1500 si trova quasi sempre colorato in rosso, e spesso ha le corna bianche o d'argento, con che sembra siansi voluti significare il Po e la Dora, che bagnano la città.

Lo stemma divenne col tempo più regolare: lo scudo prese la forma sannitica ed il colore azzurro; il toro si pinse in oro, e si ornò lo stemma con la corona *comitale* per indicare il titolo di signoria che aveva il Comune su quel di Grugliasco e di Beinasco. Dopo il 1848 si cambiò la corona *comitale* nella corona *murale*, che è formata di un cerchio d'oro con frastagli sporgenti, che rappresentano quei merli ond'erano nel medio evo terminate le torri e le mura dei castelli e delle città.

**Costituzione del Comune di Torino.** — Nei tempi romani ogni città aveva una Curia che rappresentava l'universalità dei cittadini.

Per quanto si può argomentare da alcuni antichi documenti, dei quali il conte Luigi Cibrario discorre eruditamente, com'è suo costume, nella storia di Torino, sembra che la città di Torino avesse ancora questa rappresentanza nel secolo III dell'era cristiana: non vi hanno però memorie sino al secolo XI.

Verso la metà del secolo XI cominciò a costituirsi il potere comunale, il che accadde, perchè, nel discredito in che era venuta l'autorità imperiale e nella impotenza in cui erano i vassalli di governare i loro soggetti bramosi di libertà, i popoli presero governo delle cose proprie istituendo una magistratura di persone notabili, che con nome romano chiamarono *Consolato*.

Molto contribuì alla costituzione dei Comuni in questa forma l'associarsi delle così dette *gilde*, cioè delle congregazioni degli artefici e dei villani, ed il riunirsi dei *secondi militi*, cioè dei nobili di secondo ordine, per sottrarsi alla tirannia dei baroni e dei principi.

Consoli pertanto furono chiamati sei od otto cittadini eletti ad amministrare per tempo determinato i pubblici negozi di politica e di giustizia. Gli amministratori delle cose politiche erano detti *Consoli del Comune*, gli amministratori della giustizia erano chiamati *Consoli dei placiti*. Due Consigli dirige-

vano l'ufficio dei Consoli, uno stretto o piccolo detto Consiglio di credenza o privato per le minute e quotidiane bisogne, l'altro grande, che rappresentava il popolo per gli affari di più grave momento concernenti l'universale interesse.

Ma l'ufficio del Consolato in mano di cittadini non tardò ad ispirare gelosia e sospetto; e quindi per impedire, che l'elemento popolare, cioè l'associazione de' mestieri, e l'aristocrazia, cioè l'aggregazione dei nobili, rendessero per avventura perpetua la carica dei Consoli, con pericolo che sorgesse poi il dispotismo e la tirannia, i cittadini chiamarono a parte del pubblico governo un forastiero col titolo di *Podestà*. Questi condusse seco giudici e notai similmente forastieri, ed ai Consoli non rimase che la presidenza dei due Consigli, nei quali tuttavia stette la ragione di far leggi, d'imporre tributi, di dichiarare la guerra e di stringer le alleanze.

La prima notizia dei Consoli di Torino è del 1172 e del Podestà è del 1196.

Nel 1200 fu definitivamente surrogato all'uffizio dei Consoli quello del Podestà, il quale prese il nome di Vicario quando, perduta l'indipendenza, Torino prestò obbedienza al Re Carlo d'Angiò e poi ai Principi di Savoia.

Nel 1235 era Vicario per Federico imperatore un Pietro di Brayda, e Podestà un Roberto de Guiolardi: nel 1265 era Vicario pel conte di Savoia un Guglielmo di Viriaco.

Il Comune avea diritto di proporre una terna al Principe per la scelta del Vicario; avea però l'onere di pagargli un annuo tributo e di fornirgli un contingente di milizia in tempo di guerra.

Capi della Credenza maggiore, o sia del gran Consiglio, composto di 60 savi, erano quattro *Chiavarii*, i quali custodivano le chiavi delle arche del Comune, ed erano eletti dal Vicario. Ogni tre mesi si eleggevano poi dai Chiavarii due Sindaci o procuratori del Comune con incarico di sostenerne gl'interessi e di dettar le scritture occorrenti.

Si eleggevano pure dai Chiavarii otto Ragionieri per ri-

cevere i conti del tesoriere comunale, 24 buoni uomini, 6 per quartiere, per la cura dei beni forensi, e quattro estimatori per la vigilanza delle misure: spesso infine ai Chiavarii si dava la facoltà di provvedere ai posti vacanti nel gran Consiglio.

Addì 14 luglio 1432 avvenne nell'amministrazione del Comune di Torino una importante mutazione, imperocchè l'autorità principale, che prima era nei Chiavarii, si ridusse nella persona dei Sindaci, ai quali venne commessa la piena e libera gestione degli affari della città. Uno dei Sindaci era scelto nella 1<sup>a</sup> classe dei membri del gran Consiglio, formata degli uomini più cospicui per merito, per dignità o per antico vassallaggio; l'altro, nella 2<sup>a</sup> classe, formata di cittadini di buona fama e di ricco censo.

Ristaurata la monarchia di Savoia dal Duca Emanuele Filiberto, la città di Torino non perdette, come altre molte città, i suoi privilegi, e conservò il diritto di eleggere il Vicario, i Sindaci ed i membri di 1<sup>a</sup> classe del gran Consiglio e conservò pure l'autonomia della sua amministrazione.

Nel secolo xvii i membri del gran Consiglio presero il nome di Decurioni. Il sistema di amministrazione, che era in vigore quando fu promulgato lo Statuto Albertino, era stato sancito nel 1767 da Re Carlo Emanuele III.

Gli statuti e privilegi del Comune di Torino vennero, non sono molti anni, pubblicati dal conte Federico Sclopis. Un esemplare di questi statuti scritto su pergamena tenevasi altre volte continuamente in pubblica vista affisso all'albo pretorio del palazzo municipale; e perchè era raccomandato ad una catena di ferro, chiamavasi comunemente *il libro della catena*. Questo prezioso documento del secolo xiv si conserva nel Museo civico.

Promulgato lo Statuto da Re Carlo Alberto, cessò il Corpo decurionale, ed il Municipio si compose, a norma della legge 7 ottobre 1848, con un Consiglio elettivo ed un Sindaco di nomina regia.

Proclamato il Regno d'Italia, l'amministrazione del Comune venne alquanto modificata con altri provvedimenti legislativi, ed ora si regge giusta la legge 23 marzo 1865, in forza della quale il Comune è amministrato da un Consiglio comunale e da una Giunta municipale.

**Consiglio Comunale.**— Il Consiglio è composto di 60 membri, eletti dai cittadini maggiori di 25 anni, i quali paghino un'imposta nella misura dalla legge determinata, ed abbiano la capacità pure dalla legge stabilita.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno, in primavera ed in autunno; ogni sessione non dura più di 30 giorni; si può per altro radunare il Consiglio in sessione straordinaria con decreto del Prefetto.

Le sedute del Consiglio comunale di Torino dal 1866 sono pubbliche, salvo quando si tratti di persone, o quando il Consiglio deliberi, sulla domanda di 10 Consiglieri, di trattare qualche affare speciale in privato.

Il Consiglio elegge i membri della Giunta municipale, delibera il bilancio del Comune, stabilisce le liste elettorali politiche ed amministrative, esamina ed approva il conto consuntivo, nomina gli impiegati, fa i regolamenti d'igiene, di edilità e di polizia locale, stabilisce i dazi di consumo, e in generale delibera sopra tutti gli oggetti di municipale amministrazione.

**Giunta municipale.**— La Giunta si compone di otto Assessori ordinari, e di quattro Assessori supplenti.

Essa rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, veglia sul regolare andamento dei servizi municipali e delibera nella cerchia delle attribuzioni datele dalla legge.

**Sindaco.**— Tra i Consiglieri è scelto dal Re un Sindaco, il quale è capo dell'Amministrazione comunale, ed ufficiale del Governo.

Al Sindaco appartiene la podestà esecutiva, la pubblicazione degli atti dell'autorità governativa, la tenuta dei regi-

stri dello stato civile, la vigilanza sull'ordine pubblico e sulla pubblica igiene.

Gli amministratori del Comune non hanno nè stipendi, nè indennità; solo al Sindaco sono assegnate dal Consiglio comunale 8,000 lire annue a titolo di spese di rappresentanza.

**Spese del Comune.** — Il Comune ha spese obbligatorie e spese facoltative.

Sono obbligatorie le spese per l'ufficio e per l'archivio comunale, per gli stipendi del segretario, degli altri impiegati e degli agenti, per le imposte dovute al Comune, pel servizio sanitario a favore dei poveri, per le strade comunali, pel mantenimento delle vie e delle piazze, pei cimiteri, per l'istruzione elementare dei due sessi, per l'illuminazione notturna, per la guardia nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, ecc.: tutte le altre spese sono facoltative.

Ove il Comune non abbia rendite proprie sufficienti per sostenere le sue spese può istituire dazi di consumo, fare sovrainposte alle contribuzioni dirette, ed imporre tasse di vario genere nei limiti segnati dalla legge.

L'Amministrazione comunale è soggetta alla vigilanza del Governo. Alcune deliberazioni sono sottoposte alla approvazione del Prefetto, alcune all'approvazione della Deputazione provinciale.

**Segretario.** — Il segretario del Municipio ha la direzione generale di tutti gli uffizi e distribuisce loro le varie incumbenze, eccettuati gli uffizi di catasto e di tesoreria che sono diretti dai rispettivi loro capi.

Egli stende i verbali del Consiglio comunale e della Giunta, ed assiste ai contratti. La compilazione della *Raccolta degli atti municipali*, di cui si dirà parlando del 2° ufficio, è da lui sorvegliata e diretta.

**Uffizi municipali.** — Gli uffizi amministrativi municipali sono parte interni, e parte esterni.

Gli uffizi interni sono 16, ed hanno le attribuzioni infra descritte:

**1° Ufficio. — Gabinetto del Sindaco.**A) *Affari confidenziali.*

B) *Personale.* — L'ufficio tiene la matricola di tutti gli stipendiati o salariati dal Municipio, cioè degli impiegati degli uffizi, degli insegnanti e degli inservienti.

Gl'impiegati degli uffizi si dividono in due classi distinte: la prima degli uffizi interni, e la seconda degli uffizi esterni.

Il seguente elenco indica i gradi dei vari impieghi ed il numero degli impiegati in ogni classe ed in ogni grado, secondo la pianta normale:

**Uffizi interni.**

	1	Segretario	
	4	Capi d'uffizio di 1 <sup>a</sup> classe	
	4	id.	2 <sup>a</sup> id.
	4	id.	3 <sup>a</sup> id.
	10	Sotto capi d'uffizio	
UFFIZIO DI SEGRETERIA .	12	Applicati di 1 <sup>a</sup> classe	
	15	id.	2 <sup>a</sup> id.
	18	id.	3 <sup>a</sup> id.
	21	id.	4 <sup>a</sup> id.
	6	Volontari	
	1	Guarda-magazzini	
	1	Capo dell'Ufficio d'arte	
	1	Ingegnere in 2°	
	1	Aiutante anziano	
	1	Applicato	
UFFIZIO D'ARTE . . . . .	2	Aiutanti ingegneri in 1 <sup>a</sup>	
	2	id.	in 2 <sup>a</sup>
	2	id.	in 3 <sup>a</sup>
	2	id.	in 4 <sup>a</sup>
	1	Disegnatore	
	1	Architetto edilizio	
UFFIZIO EDILIZIO . . . . .	1	id.	in 2 <sup>a</sup>

UFFIZIO DEL CATASTO . . .		1 Catastaro
UFFIZIO DELLA TESORERIA		1 Tesoriere con due Cassieri ed un Inserviente a suo carico

**Uffici esterni.**

	}	1 Direttore del Dazio
		2 Ispettori
		2 Ricevitori di 1 <sup>a</sup> classe
		5 id. di 2 <sup>a</sup> id.
		1 id. di 3 <sup>a</sup> id.
		5 id. di 4 <sup>a</sup> id.
UFFIZIO DEL DAZIO . . .		11 Applicati e Veditori di 1 <sup>a</sup> classe
		11 id. id. di 2 <sup>a</sup> id.
		11 Applicati di 3 <sup>a</sup> id.
		12 id. di 4 <sup>a</sup> id.
		2 Commissari di 1 <sup>a</sup> classe
		2 id. di 2 <sup>a</sup> id.
		7 Pesatori di 1 <sup>a</sup> classe
		8 id. di 2 <sup>a</sup> id.
		5 Volontari.
SERVIZI DIVERSI . . . .	}	1 Ispettore per la polizia e l'illu- minazione
		1 Ispettore per la polizia edilizia
		2 Sotto-Ispettori
		3 Medici-Chirurghi necroscopi
		3 Medici-Chirurghi veterinari
		2 Cappellani dei cimiteri
		1 Capitano delle guardie a fuoco
		1 Delegato centrale per la pulizia urbana
		5 Delegati di sezione
		5 Sotto-delegati di sezione
	1 Sottotenente comandante delle Guardie di polizia urbana	

SERVIZI DIVERSI . . . . .

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| } | 1 Ricevitore al mercato del vino                |     |
|   | 1 Applicato                                     | id. |
|   | 1 Cancelliere all'ufficio del Conci-<br>liatore |     |
|   | 1 Vice-Cancelliere                              | id. |
|   | 1 Applicato                                     | id. |
|   | 1 Assistente per le spazzature.                 |     |

Per l'ammissione ad impiego negli uffici municipali si richiede l'età dai 17 ai 24 anni, e lo studio compiuto del Liceo o dell'Istituto tecnico per gli aspiranti agli uffici interni, e lo studio compiuto almeno del Ginnasio o della Scuola tecnica per gli aspiranti agli uffici daziari.

La collazione dei posti per il primo impiego si fa per esame a libero concorso: la promozione da volontario ad applicato, per esame fra i volontari; e per la promozione da applicato di 4<sup>a</sup> ad applicato di 3<sup>a</sup>, e da applicato di 3<sup>a</sup> ad applicato di 2<sup>a</sup> classe si fa per esame fra gli applicati di grado immediatamente inferiore.

La nomina si fa dal Consiglio comunale.

Gl'impiegati che in 10 anni di servizio non abbiano ottenuto un aumento di stipendio od un avanzamento di grado, ricevono l'aumento di due decimi sul loro stipendio.

Per gl'impiegati dell'ufficio d'arte si fa l'aumento di un decimo sullo stipendio ogni cinque anni.

A tutti gl'impiegati ed alle loro vedove è assicurata una pensione di riposo.

I salariati del Municipio sono:

L'usciere,

Il pubblicatore,

Gl'inservienti degli uffici,

I portinai delle case e degli stabilimenti municipali,

I cantonieri delle strade,

I guardiani dei giardini,

I seppellitori,

I custodi dei cimiteri, ecc.

I salariati sono nominati dalla Giunta municipale: essi pure hanno il vantaggio della pensione di riposo.

Degli insegnanti, delle persone addette al servizio sanitario di beneficenza, degli addetti alla Guardia nazionale e dei Corpi armati si dirà a suo luogo.

c) *Protocollo generale.*

d) *Feste.*

e) *Teatri.*

f) *Pratiche non attribuite ad altri uffizi.*

g) *Affari di qualunque genere che gli sono affidati dal Sindaco.*

h) *Archivio.* — L'Archivio municipale contiene gli ordinati del Comune dal 1325 sino al presente, e molti preziosi documenti, che dagli eruditi furono a quando a quando esaminati: alcuni furono fatti di pubblica ragione, altri pubblicati nelle loro parti sostanziali.

Il conte Luigi Cibrario ed il Prof. Tommaso Vallauri se ne giovarono assai: il primo per compilare la *Storia di Torino* ed il libro: *Dell'Economia politica del medio evo*; il secondo per compilare la *Storia della R. Università degli studi di Torino.*

Ad ogni decennio tutti gli Uffizi municipali debbono versare nell'Archivio le carte di rilievo, e distrurre le inutili.

Sino al 1799 l'Archivio fu ordinato con infinita pazienza e con giusto criterio.

L'Amministrazione municipale adopererebbe saggiamente se facesse compiere l'opera interrotta, tanto più che dal 1800 al 1848 molti elementi del grande lavoro sono già in pronto.

Chiunque può consultare le carte esistenti nell'Archivio col permesso del Sindaco.

## 2° Ufficio. — Servizio generale.

a) *Convocazione e verbali del Consiglio e della Giunta.* — I verbali del Consiglio comunale si pubblicano nella *Raccolta degli Atti del Municipio*: i verbali della Giunta municipale non sono pubblici; può per altro darsene copia con assenso della Giunta medesima.

La *Raccolta degli Atti municipali* si stampa a spese del Municipio; essa è divisa in due parti: la prima contiene i verbali del Consiglio comunale, le deliberazioni d'urgenza della Giunta municipale, le relazioni delle Commissioni, ecc.; la seconda contiene i regolamenti, le istruzioni, le pubblicazioni ufficiali del Municipio, ecc. Questa Raccolta si distribuisce ai membri del Consiglio ed ai capi degli Uffici: lo stampatore è autorizzato a venderne copie.

b) *Pubblicazioni*. — Le leggi, i decreti e gli altri atti dell'autorità che debbono essere pubblicati sono affissi all'*albo pretorio* del palazzo municipale, ed ai muri in parecchi altri siti (40) a tal uopo designati in varie parti della città, colla iscrizione permanente: *Leggi e decreti dell'autorità pubblica*. In questi siti non è permesso fare altre pubblicazioni.

Possono i proprietari di case impedire la pubblicazione di qualsiasi avviso con una scritta dicente: *Divieto d'affissione*.

Le pubblicazioni della giornata non si possono strappare prima del tramonto del sole.

c) *Funzioni religiose e civili*. — Prima del 1848 il Municipio, seguendo antiche consuetudini, interveniva a molte sacre funzioni: ora non interviene più che alle seguenti:

1° Messa nella chiesa del *Corpus Domini* nel giorno commemorativo del Miracolo del SS. Sacramento;

2° Messa alla Metropolitana nel giorno della festa di S. Secondo;

3° Messa alla Metropolitana nel giorno della festa di S. Giovanni Battista;

4° Messa al santuario della Consolata nel giorno della festa della B. V. della Consolata;

5° Messa alla chiesa della Gran Madre di Dio nel giorno anniversario della venuta del Re;

6° Funerale al Camposanto per la famiglia Barolo.

La Giunta municipale nel 1° giorno dell'anno essendo il Re in Torino recasi ad ossequiarlo.

Interviene alla Festa nazionale quando si celebra con qual-

che religiosa o civile funzione; finalmente interviene ai funerali dei Consiglieri comunali.

D) *Contratti*.

E) *Spese di culto*. — La chiesa del *Corpus Domini* è propria del Municipio, e da esso è decorosamente provveduta: sono a suo carico la retribuzione dei sei preti teologi incaricati del sacro servizio, e la provvista del materiale per l'esercizio del culto.

La spesa annua è di L. 12,075 45.

F) *Contenzioso*.

**3° Ufficio. — Istruzione e Beneficenza** (via della Corte d'Appello, n° 1).

A) *Scuole municipali*, delle quali si tratterà in apposito capo.

B) *Beneficenza*. — Il Municipio viene annualmente in sussidio ad Opere di pubblica beneficenza colle seguenti somme:

Al R. Ospizio di Carità. . . . .	L. 124,000
Al R. Ricovero dei mendici . . . . .	„ 12,000
All' Ospedale oftalmico ed infantile . . . . .	„ 500
Al R. Albergo di virtù. . . . .	„ 12,000
Al R. Ospizio della Maternità . . . . .	„ 43,000
Al Rifugio . . . . .	„ 33,000
Al R. Manicomio . . . . .	„ 6,000
Alla R. Opera di S. Luigi . . . . .	„ 2,500
Al R. Istituto della Provvidenza . . . . .	„ 1,500
Al Ritiro del Buon Pastore . . . . .	„ 3,000
Al R. Convitto delle Vedove e Nubili . . . . .	„ 6,000
Alle Congregazioni di Carità delle 35 Parrocchie di Torino. . . . .	„ 16,000
Al Sifilicomio di S. Lazzaro . . . . .	„ 5,000
Elemosina di cent. 40 ad ogni povero che esce dall'Ospedale di S. Giovanni dopo otto giorni di malattia. . . . .	„ 1,900
Concorso nella spesa del mantenimento degli Esposti giusta la legge 20 marzo 1865 . . . . .	„ 40,222

L. 306,622

Qualsiasi distribuzione che si faccia dal Municipio, o per mezzo di esso ai poveri, viene a questo ufficio affidata.

c) *Opere Pie.* — Spetta a questo ufficio promuovere la surrogazione dei membri delle Opere pie, la nomina dei quali giusta i rispettivi regolamenti spetta al Municipio.

d) *Fornelli economici.* — Nell'intendimento di recare soccorso a quelle classi del popolo che per il rigore della stagione per la carezza dei viveri e per la diminuzione del lavoro versano in maggiori angustie, il Municipio da due anni istituì i *Fornelli economici*, nei quali a prezzo minimo si distribuiscono porzioni di minestra.

Le minestre si ammanniscono a spese del Municipio in vari punti della città, e si distribuiscono dalle ore 11 1/2 alle 2 pomeridiane nei mesi d'inverno al prezzo di cent. 5 caduna nei luoghi a ciò designati.

Il 3° ufficio tiene i conti di questa amministrazione.

e) *Lotterie e Tombole.* — Con legge 27 settembre 1863 furono proibite le lotterie pubbliche: fu fatta per altro eccezione per le lotterie promosse dai Corpi morali, purchè i premi consistano in oggetti mobili (escluso il danaro), e purchè il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti: fu pure fatta eccezione per le tombole, le quali però vanno soggette alla tassa del 20 per % sul prodotto della vendita delle cartelle.

Spesso avviene, che il Governo autorizza alcune di queste lotterie e tombole: in tal caso il Sindaco è delegato a vigilarle, ed il 3° ufficio compie le incumbenze che il Capo dell'Amministrazione municipale gli affida.

f) *Terme d'Acqui.* — A breve distanza dalla città d'Acqui, sulla destra della Bormida, sorge uno stabilimento, dove si curano le paralisi, i torpori, i tumori, le spiniti, i dolori reumatici, le artritidi, le ischiadi, i dolori celtici, ed altre malattie articolari o muscolari mercè le acque solforose ed i fanghi termali. Questo antico stabilimento sanitario può ricoverare più di duecento malati. Una parte del casamento

il 5 maggio 1823 fu destinata al ricovero ed alla cura degli indigenti, i quali vi sono ammessi gratuitamente, purchè ne facciano domanda, a mente del regolamento approvato con R. patenti 20 ottobre 1832, e siavi modo di soddisfarla.

Chi pertanto desidera di essere ammesso allo stabilimento balneo-sanitario gratuito d'Acqui dee presentarsi all'ufficio municipale con l'attestato del medico che dichiara aver esso bisogno della cura termale, con la fede di povertà rilasciata dalla Parrocchia, e con due persone che facciano fede della sua buona condotta e della sua indigenza. L'ufficio municipale dopo di ciò trasmette la fatta dichiarazione al Prefetto, che la invia alla Sottoprefettura d'Acqui, da cui dipende l'ammissione dei poveri.

Gli aspiranti sono poi avvertiti dall'ufficio municipale dell'ammissione, e coloro che sono affatto sprovvisti di mezzi di fortuna ricevono un sussidio per fare il viaggio. La stagione balnearia si apre il 1° di maggio e si chiude in settembre. Ogni cura gratuita dura venti giorni.

ε) *Mentecatti*. — Il Comune deve compiere gli atti prescritti dai regolamenti pel ricovero dei mentecatti nei manicomii. La pensione dei poveri era una volta a carico per quattro quinti della Provincia e per un quinto del Comune di domicilio del mentecatto. Dalla legge 20 marzo 1865 questa spesa fu addossata intieramente alla Provincia; la spesa per altro di trasferimento dei mentecatti al manicomio gravita sul Comune.

η) *Museo*

ι) *Biblioteca*

κ) *Liceo musicale*

} Di queste istituzioni si terrà altrove discorso.

#### 4° Ufficio — Stato civile, Servizio funebre, Cimiteri e Registro di popolazione.

Α) *Stato civile*. — Il Codice civile del Regno d'Italia pubblicato il 5 giugno 1865 avendo attribuito alla podestà civile il governo del matrimonio considerato come istituzione sociale, cessò ogni ingerenza della potestà ecclesiastica re-

lativa allo stato civile delle persone; quindi con R. decreto 15 novembre 1865 fu stabilito, che gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbano riceversi dall'ufficiale dello stato civile, cioè dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

L'Ufficio municipale di stato civile tiene i seguenti registri in doppio originale:

1° Di cittadinanza;

2° Di nascita;

3° Di matrimonio;

4° Di morte.

**CITTADINANZA.** — Nel registro di cittadinanza si inscrivono le dichiarazioni di chi, essendo riputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana, od essendo riputato italiano, può eleggere la qualità di straniero, o rinunzia alla cittadinanza italiana, o fissa nel Regno il suo domicilio, o lo trasferisce da un Comune all'altro del Regno.

**NASCITA.** — Nel registro di nascita si ricevono le dichiarazioni delle nascite, i processi relativi alla presentazione di bambini trovati, ed i processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancor dichiarata la nascita, e che vengono portati morti allo stato civile.

Nello stesso registro si trascrivono gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero, o durante un viaggio di mare, o dagli impiegati militari, o dall'ufficiale dello stato civile di un Comune, in cui un bambino nacque accidentalmente, le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizi, gli atti di riconoscimento di figli naturali, i decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà o di predicato, ed infine le sentenze di rettificazione.

La dichiarazione di nascita dee farsi nei cinque giorni successivi al parto. In via ordinaria il neonato dee essere presentato all'ufficio dello stato civile: questo per altro può dispensare da tale presentazione, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

Il Municipio di Torino per mezzo di un medico-chirurgo a ciò delegato fa riconoscere la verità della nascita ed accertare il sesso del neonato a domicilio.

**MATRIMONIO.**— Nel registro di matrimonio si ricevono gli atti di celebrazione di matrimonio e le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Nello stesso registro si trascrivono gli atti di matrimonio celebrati all'estero, quelli celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile nei vari casi dalla legge indicati, le sentenze passate in giudicato, colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza, o si rettifica un atto di matrimonio già iscritto.

Oltre a questo registro lo stato civile tiene il registro per la richiesta delle pubblicazioni da farsi prima del matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le pubblicazioni si fanno alla porta del palazzo comunale nelle due domeniche successive alla fatta richiesta, salvo il caso che sia intervenuta una dispensa dall'autorità competente.

Trascorsi tre giorni dopo la seconda pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi si presentano davanti all'ufficiale dello stato civile per essere uniti in matrimonio nel palazzo civico e pubblicamente.

**MORTE.**— Nei registri di morte si scrivono le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati e quelle che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito a notizie avute nei casi determinati dalla legge.

Negli stessi registri si trascrivono gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero, o durante un viaggio di mare, o ricevuti dagli impiegati militari, quelli di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo in cui il defunto avea la sua residenza, i processi per morte avvenuta senza che siansi rinvenuti o riconosciuti i cadaveri, e le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

B) *Servizio funebre.* — Il servizio funebre, diretto dal Municipio, comprende:

1° La dichiarazione di morte;

2° La visita necroscopica;

3° La provvista del feretro;

4° Il trasporto alla chiesa, e poscia al cimitero.

Appena avvenuta la morte di qualche persona, se ne dee dare avviso all'ufficio di stato civile: l'ufficio fa accertare la morte per mezzo di uno dei medici necroscopi: questi lascia nella casa del defunto una dichiarazione della morte reale riconosciuta: due parenti o conoscenti del defunto debbono recare all'ufficio di stato civile il certificato del medico necroscopo, ed ivi far la dichiarazione voluta dalla legge: dopo questa dichiarazione l'ufficio municipale provvede il feretro, mediante il pagamento della tassa stabilita.

Per i poveri, dichiarati tali con attestazione di due testimoni, si concede il feretro gratuitamente.

Passate 24 ore dopo la morte, e in certi casi 48, si fa la sepoltura religiosa. Il trasporto vien fatto esclusivamente dai seppellitori municipali mediante adatte barelle. La famiglia del defunto può far trasportare il cadavere su carro funebre.

Compiuta la sepoltura ecclesiastica, il cadavere chiuso nel feretro viene deposto nella camera a ciò destinata, vicino ad ogni parrocchia, e al buon mattino della domane viene portato su d'un carro chiuso e senza alcun accompagnamento al cimitero per cura del Municipio. Il feretro può anche essere trasportato o su barella o su carro funebre al cimitero a spese della famiglia del defunto. Queste norme regolano il servizio funebre nei distretti parrocchiali urbani.

Per le parrocchie suburbane si procede nel modo seguente: avvenuta la morte di una persona se ne dà avviso al medico-chirurgo di beneficenza del distretto: questi visita il defunto, ne accerta la morte, e ne lascia apposita dichiarazione.

Per cura dei parenti del defunto o di chi fa le loro veci, l'attestato del necroscopo dee essere portato all'ufficio muni-

cipale, dove si fa la dichiarazione della morte nella forma dalla legge prescritta.

Nell'atto della dichiarazione si paga la tassa per la somministrazione del feretro, salvo che si provi l'indigenza del defunto con un attestato della Congregazione parrocchiale di carità.

L'ufficio rimette al dichiarante una bolletta portante l'ordine della somministrazione del feretro. Questa bolletta dal dichiarante viene poi consegnata al seppellitore della parrocchia, che somministra senz'altro il feretro, e presta i servizi, a cui è tenuto per il collocamento del cadavere nel feretro, per l'accompagnamento del medesimo alla chiesa parrocchiale e poi al cimitero, e pel successivo interrimento.

### DIRITTI

dovuti all'Ufficio municipale per il servizio funebre.

	CATEGORIE		
	3 <sup>a</sup> Da cent. 30 a 60	2 <sup>a</sup> Da 65 a 120	1 <sup>a</sup> Da 125, oltre
1 <sup>o</sup> Provvista del feretro nei distretti delle parrocchie urbane, visita necroscopica, cura del cadavere, trasporto di questo dalla parrocchia al cimitero generale ed interrimento . . . L.	5 50	7 50	10 »
2 <sup>o</sup> Provvista del feretro per gli acatolici e gli israeliti, visita necroscopica ed interrimento del cadavere »	3 60	5 20	6 40
3 <sup>o</sup> Provvista del feretro per gli ospedali o le case religiose ove non si fa sepoltura esterna, visita necroscopica, trasporto del cadavere al cimitero generale ed interrimento »	2 »	3 »	4 50
4 <sup>o</sup> Provvista del feretro nei distretti delle parrocchie suburbane, visita necroscopica, cura del cadavere ed interrimento del medesimo »	2 »	3 »	4 50

5° Trasporto del cadavere su carro mortuario semplice dalla casa del defunto alla parrocchia, ovvero dalla parrocchia al cimitero . . . . .	L. 10 »
6° Id. id., su carro ornato . . . . .	» 20 »

### MERCEDI

da pagarsi ai seppellitori delle parrocchie urbane.

	Feretro ordinario	Feretro particolare
1° Trasporto del cadavere sulla barella ovvero accompagnamento del medesimo, quando ne sia fatto il trasporto su carro funebre, per la sepoltura dalla casa alla parrocchia . L.	2 40	4 80
2° Lo stesso trasporto od accompagnamento a corso più lungo . . . . . »	4 80	9 60
3° Trasferimento del cadavere in chiesa per la messa l'indomani del giorno in cui ebbe luogo la sepoltura . . . . . »	1 20	2 40
4° Assistenza alla messa col cadavere subito dopo la sepoltura . . . . . »	» 80	1 20
5° Collocamento del catafalco senza il cadavere per la messa . . . . . »	» 80	» »
6° Trasporto del cadavere sulla barella dalla chiesa al cimitero generale . . . . . »	9 »	18 »
7° Id., al cimitero di San Pietro in Vincoli »	6 »	12 »
8° Accompagnamento del cadavere portato su carro dalla parrocchia al cimitero generale »	9 »	9 »
9° Id., dalla parrocchia al cimitero di San Pietro in Vincoli. . . . . »	6 »	6 »

### MERCEDE

da pagarsi ai seppellitori delle parrocchie suburbane.

Per la cura prestata al cadavere e per l'accompagnamento del medesimo dalla casa alla parrocchia ed al cimitero L. 1 20

c) *Cimiteri.* — (V. la pag. 291).

d) *Registro di popolazione.* — Un registro di popolazione conforme al modulo unito al R. D. 31 dicembre 1864, deve esser formato, e tenuto sempre in ordine per cura del Sindaco e coll'assistenza della Giunta comunale e della Giunta locale di statistica.

Le variazioni che avvengono per nascite, per morti, per matrimoni e per cangiamenti di residenza debbono essere in questo registro notate.

Si è bensì aperto questo registro nel nostro ufficio municipale, e si è cominciato a notarvi i cambiamenti di domicilio richiesti dai cittadini: ma siccome non vi si è posto per base un generale censimento, così esso è di poca o nessuna utilità.

Giova sperare che l'Amministrazione, apprezzando il vantaggio che ha un registro di popolazione in una città grande, qual è Torino, prenderà fra breve la deliberazione di stabilirlo e di tenerlo in ordine.

**5° Ufficio — Leva e servizio militare** (via della Corte d'Appello, n° 1).

a) *Attribuzioni del Sindaco in materia di Leva.* — Questo ufficio compie le incombenze che la legge affida ai Comuni nelle operazioni della leva militare.

La legge di reclutamento dell'esercito è del 20 marzo 1854, ed il regolamento in esecuzione di questa legge fu promulgato il 21 marzo 1855.

Le parti che compie il Comune, ridotte a sommi capi, consistono:

1° Nell'invito ai giovani che compiono il 19 anno di loro età a farsi iscrivere sulle liste di Leva;

2° Nella formazione dell'elenco dei giovani soggetti alla Leva dell'anno;

3° Nella pubblicazione dell'elenco medesimo, con invito agli iscritti di presentarsi per le operazioni di Leva.

Dopo di ciò si procede alla estrazione, quindi all'esame

degli iscritti, e poi alla compilazione delle liste per la formazione dei contingenti di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> categoria, e finalmente all'assento.

I modi con cui gli iscritti possono esonerarsi dal servizio o con i cambi di numero, o con liberazione, cioè con pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio ad un assoldato, o con surrogazione sono determinati dalla legge e dal regolamento.

La ferma di servizio è di due specie: d'ordinanza e provinciale.

La durata del servizio d'ordinanza è di otto anni, quella provinciale è di anni undici, e si compie con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

Gli iscritti annoverati nella seconda categoria e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno, nel cui periodo compiono il vigesimosesto dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno.

Il contingente d'uomini che ciascuna Leva deve somministrare è per ciascun anno determinato con legge; il ripartimento del contingente fra le province è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione; il contingente di ciascuna provincia è dal Prefetto ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli iscritti in ogni mandamento. Le città che comprendono più mandamenti sono considerate per la Leva come un mandamento solo.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

La città di Torino, in forza del R. editto 16 dicembre 1837, formava da sè sola un distretto, con uno speciale Consiglio di Leva. Dal 1851 più non forma che un mandamento della provincia.

Diamo qui un quadro contenente i risultati delle Leve compiutesi in Torino nell'ultimo quadriennio:

LEVA	CONTINGENTE COMPLESSIVO										DECISIONI						TOTALE generale delle Colonne 8, 17 e 18 eguale al numero degli iscritti				
	Assentati personalmente	Surrogati di fratello	Liberali dal servizio mediante pagamento	Surrogati ordinari	Scambi di numero e di categoria	Volontari	Dispensati	TOTALE	RIPARTO del Contingente fra le Categorie		assolute										
DEGLI ANNI	1	2	3	4	5	6	7	8	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	Riformati	Definitivamente	Temporariamente	Cancellati	Esclusi e non ammessi al servizio	Rententi	TOTALE	di Rinvio alla Leva ventura	18	19	
1864 sulla Classe 1843	333	3	28	»	»	222	9	595	327	268	346	307	1	1	20	1	27	702	86	1383	
1865 » 1844	258	»	26	»	»	226	6	516	338	178	385	326	»	»	21	1	26	759	119	1394	
1866 » 1845	305	1	40	»	1	206	4	617	282	335	342	362	»	»	18	3	28	753	99	1469	
1867 » 1846	317	»	5	1	1	195	3	522	264	258	403	336	1	12	8	21	786	406	1414		

Gli è da notare un fatto, che prova la tendenza dei Torinesi alla carriera militare, che cioè ogni anno il numero dei volontari supera quasi sempre del terzo il contingente complessivo, e sempre è maggiore dei due terzi del contingente di 1<sup>a</sup> categoria.

b) *Arruolamenti volontari*. — Può essere ammesso a contrarre arruolamento volontario nell'esercito: chi sia cittadino dello Stato, abbia compiuto 17 anni e non oltrepassi i 26, non sia ammogliato, nè vedovo con prole, abbia la voluta attitudine fisica, abbia soddisfatto all'obbligo della Leva, qualora appartenga per età ad una classe che abbia già fornito il suo contingente, sia di buona condotta, abbia l'assenso del padre, o, in mancanza di questo, della madre, o, in difetto di entrambi, del tutore, se sia minorenni.

c) *Ammissione negli Istituti di educazione militare*. — Dovendo gli aspiranti agli Istituti di educazione militare contrarre l'arruolamento volontario di ordinanza per otto anni, debbono ottenere dal Sindaco la dichiarazione dell'assenso del padre, o della madre, o del tutore, secondo i casi.

d) *Ruolo dei militari in servizio provinciale e di 2<sup>a</sup> categoria*.

e) *Delegazioni superiori per affari militari*. — Qualunque incumbenza o delegazione sia affidata al Sindaco in materia militare, viene da questo Ufficio disimpegnata.

f) *Certificati diversi per uso militare*. — L'Ufficio infine spedisce i certificati di cui abbisognano gli aventi diritto ad esenzioni, o gli aspiranti ad essere surroganti, i certificati di buona condotta per iscambio di numero, ecc.; e provvede alla legalizzazione di firme di certificati per uso militare.

**6° Ufficio — Guardia nazionale** (via della Corte d'Appello, n° 1).

L'ufficio compie tutti i servizi di amministrazione relativi alla Guardia nazionale: cioè tiene in ordine la matricola, fa gli atti necessari per la elezione dei graduati, eseguisce le deliberazioni del Consiglio di ricognizione, tiene la contabilità

delle armi, delle munizioni, provvede al corpo di musica ed al corpo dei tamburini.

Spetta pure a questo ufficio provvedere a quanto fa d'uopo per gli esercizi del tiro a segno.

### 7° Ufficio — Polizia urbana e rurale.

La polizia urbana e rurale diretta dal Sindaco, viene sotto la dipendenza di esso esercitata dall'ufficio di polizia, da ispettori, da delegati, da un corpo di guardie municipali e da un corpo di guardie campestri.

La città è per questo servizio divisa in sei sezioni, ciascuna delle quali ha un ufficio locale.

In ogni ufficio risiede un delegato ed ha stanza un corpo di guardie municipali.

Gli uffizi sono nei siti seguenti:

- 1° Ufficio centrale e sezione Dora., nel palazzo civico;
- 2° Sezione Po, via Vanchiglia, n° 5;
- 3° „ Moncenisio, via Passalacqua, n° 2;
- 4° „ Monviso, via Oporto, n° 2;
- 5° „ Borgonuovo, via S. Lazzaro, n° 36.

Gli uffizi delle sezioni comunicano coll'ufficio centrale per mezzo del telegrafo.

Il corpo delle guardie municipali, specialmente incaricato della polizia urbana, si compone di 97 individui, cioè di 1 ufficiale, 6 marescialli d'alloggio, 8 brigadieri, 8 vice-brigadieri e 74 guardie.

Il corpo delle guardie campestri, specialmente incaricato della polizia rurale si compone di 38 individui, cioè di 1 sergente, 1 caporale furiere, 4 caporali, 4 sotto-caporali e 28 guardie, divise in quattro squadre: una squadra ha sede nella città, ed attende al servizio entro la cinta daziaria; le altre squadre sono destinate al servizio nei tre distretti oltre Po, fuori di porta Milano, e fuori di porta Susa.

1) *Contravvenzioni.* — Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per il godi-

mento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dal Prefetto e dal Sindaco.

Gli agenti del Comune accertano le contravvenzioni a questi regolamenti locali con deposizione asseverata con giuramento entro 24 ore dinanzi al Sindaco. Prima di procedere in via giuridica, il Sindaco invita i contravventori a comparire colla parte lesa, per tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento. Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore è ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico. Non riuscendo l'amichevole componimento, il processo verbale della contravvenzione è immediatamente trasmesso dal Sindaco per il procedimento giudiziale al Pretore.

Tutte queste pratiche si compiono dall'ufficio di polizia.

b) *Esercizi d'arti e mestieri, certificati di buona condotta e passaporti per l'interno.* — In virtù della legge appartiene al Sindaco concedere i permessi per la vendita de' commestibili e de' combustibili, rilasciare certificati di buona condotta per domande d'impiego, o per ammissione agli ospedali, o per altri motivi, rilasciare passaporti per l'interno, ecc.: tutti questi atti si compiono pure per mezzo dell'ufficio di polizia.

c) *Cittadine.* — L'ufficio concede il permesso ai concessionari delle vetture cittadine, e veglia sulla osservanza dei regolamenti relativi: veglia pure sulla osservanza dei regolamenti per parte dei concessionari degli *omnibus* che fanno il servizio nell'interno della città.

d) *Occupazione di suolo pubblico.* — Può il Municipio imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: ed è appunto in forza di questo diritto datogli dalla legge comunale, che per lo stanziamento di vetture pubbliche nelle vie o sulle piazze, per la vendita di merci, di commestibili o combustibili sui pubblici mercati, e per altre occupazioni di suolo impone il pagamento di una tassa.

La somma che pagano i venditori di giornali che occupano

gli eleganti casotti collocati da pochi anni allo sbocco di alcune vie sulle piazze è in parte una tassa di questo genere ed in parte è un fitto per l'occupazione del piccolo edificio. 16 casotti di questo genere sorgono in vari punti della città, che mentre servono di pubblico ornamento tornano assai vantaggiosi all'erario municipale.

E) *Mercati pubblici*. — Il governo dei pubblici mercati spetta all'autorità municipale. Per ciascuno di essi daremo esatte indicazioni.

MERCATO DEL VINO. — Quando nel 1678 fu aperta la piazza Carlo Emanuele II (*Carlina*) il mercato del vino aveva luogo sullo spianato della Cittadella.

Più tardi si fabbricarono sulla detta piazza rozze tettoie, nelle quali fu trasportato il mercato del vino: coll'andare del tempo le tettoie si cedettero ad uso di stalle, di industrie e fabbriche, ed il mercato continuò a farsi sulla piazza a cielo aperto: ma nell'anno 1862 fu trasferito in un edificio appositamente eretto dal Municipio sul corso S. Maurizio, n° 8.

Consiste l'edificio in tre belle tettoie parallelamente disposte, sostenute da svelte e robuste colonne di ferro fuso. Ciascuna tettoia è lunga metri 100 e larga 13: vi ha quindi una superficie di metri quadrati 3600, su cui possono stare a grand'agio 240 carri al riparo d'ogni intemperie. Intorno alle tettoie vi ha largo spazio per la circolazione dei carri e dei compratori, e l'intero mercato è ricinto da un cancello di ferro sostenuto da frequenti pilastrini di pietra.

Il mercato è aperto tutti i giorni feriali dal mattino alla sera: il vivo delle compre per altro si fa il mercoledì d'ogni settimana.

Periti delegati dal Municipio assaggiano il vino man mano che s'introduce: il vino che si riconosce nocivo alla salute viene sequestrato, ed il proprietario è punito, ove abbia colpa.

Per lo stanziamento dei carri di vino sul mercato si paga il diritto di 50 centesimi per ogni ettolitro di vino e per

ogni settimana, dal lunedì a tutto il sabato, qualunque sia il giorno in cui s'introduce sul mercato.

Il commercio del vino è libero: sono autorizzati alcuni *sensali contabili* che, ove siano richiesti dai venditori, assumono l'obbligo di pagare ad essi il vino venduto per loro mezzo col vantaggio del 2 per 100 sul prodotto della vendita.

Il corpo dei brentatori, cioè dei portatori di vino fu soppresso il 2 marzo 1866.

Per travasare e trasportare il vino in qualunque luogo ciascuno può servirsi dei facchini (brentatori) che meglio crede, e può con essi accordarsi del prezzo: sonovi per altro alla porta del mercato portatori di vino in buon numero pronti a prestar servizio al cenno degli avventori.

FORO FRUMENTARIO. — Fra le vie Oporto, Gioberti, S. Quintino e dell'Arsenale fu eretto nel 1865 sul disegno del Cav. Edoardo Pecco un bellissimo edificio per il mercato dei cereali.

Nel cortile lungo metri 37 e largo 23, coperto intieramente da un tetto di ferro e di cristallo si fa il mercato del grano, della segale, della meliga, del miglio, del riso e delle civaie secche. I negozianti fissi tengono bottega con adito verso il cortile, i negozianti passeggeri espongono le loro derrate, e contrattano sull'area del cortile coperto.

Per deporre i sacchi sul mercato si paga la tassa di centesimi 5 per ogni sacco e per ciascun giorno.

Il mercato ha luogo tutti i giorni non festivi dall'albeggiare sino a notte.

Alcuni mediatori autorizzati dalla R. Camera di commercio possono comprare e vendere per conto altrui.

MERCATI DEI COMMESTIBILI. — I mercati dei commestibili sono o in grosso, od a minuto.

I mercati in grosso sono:

1° Sulla piazza Borgo Dora per i prodotti orticoli, tutti i giorni di buon mattino.

2° Sulla piazza Emanuele Filiberto a N. O. per le frutta, i funghi, i melloni, ecc., tutti i giorni al mattino.

3° Sulla stessa piazza a N. E. per i volatili di ogni specie, le uova ed i tartufi, tutti i giorni al mattino.

4° Nei due recinti annessi alla tettoia S. E. sulla stessa piazza per il cacio nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì al mattino.

5° Nella tettoia S. E. sulla detta piazza pel butirro nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì al mattino.

6° Nel recinto annesso alla tettoia S. O. sulla detta piazza per i pesci d'acqua dolce, nei giorni di venerdì e sabato al mattino.

7° Sulla piazza Madama Cristina per i prodotti orticoli e le frutta, tutti i giorni al mattino.

I mercati a minuto sono aperti tutti i giorni dal mattino alla sera, e sono i seguenti:

1° Tettoie sulla piazza Emanuele Filiberto.

2° Tettoia sulla piazza Bodoni.

3° Tettoia sull'angolo delle vie della Zecca e Montebello.

4° Portici esterni che attorniano l'edificio del Foro frumentario, via Oporto, n° 5.

5° Tettoia circolare sulla piazza Solferino.

Sono degne di essere visitate le tettoie della piazza Bodoni e delle vie della Zecca e Montebello. Entrambe sono di recente costruzione, sono belle a vedersi e adattissime all'uso cui sono destinate.

La prima è un grazioso edificio quadrato, con metri quadrati 1890 di area, con grandi finestre munite di persiane fisse di cristallo: la seconda è una gran sala, lunga 48 m. e larga m. 21, con tetto di cristallo e ferro, e con finestre artisticamente disegnate.

Della tettoia Bodoni fu architetto il Cav. Carlo Velasco, della tettoia delle vie della Zecca e Montebello il Cav. Gaetano Gabetti.

Sono stabilite apposite tasse per il collocamento delle derate da vendersi in ciascun mercato, e per il fitto dei posti occupati dai venditori.

**MERCATO DEI COMBUSTIBILI, DEL FIENO, DELLA PAGLIA E DELLE PIANTE VIVE.** — Il mercato in grosso della legna, del carbone vegetale e minerale, della torba e di altri combustibili, del fieno, della paglia e delle piante vive si fa esclusivamente sulla piazza detta dei combustibili, alla quale fu testè dato il nome di piazza Venezia, tutti i giorni non festivi e più specialmente nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Vendonsi anche in questo luogo i legni da lavoro, le foglie dei pannocchi di meliga per empieri i pagliaricci e le scope.

Nel mezzo della piazza sorge un elegante casotto per il peso pubblico, e sul lato di settentrione sono due grandi tettoie per riparare dalle intemperie le cose che si espongono in vendita.

Anche su questo mercato si paga dai venditori una tassa per l'occupazione temporaria del suolo.

La vendita a minuto dei combustibili non si fa sul mercato, ma nei magazzini sparsi per la città.

**MERCATO DEGLI AGRUMI E DI ALTRI PRODOTTI DELLE REGIONI DI RIVIERA, PESCI DI MARE, ED OLII.** — Da tempo immemorabile il mercato degli agrumi, dei fichi secchi e di altri prodotti delle regioni di riviera, dei pesci di mare e degli olii si faceva nel cortile detto del *Gamelotto*, in via S. Tommaso, n° 1. Il mercato fu abolito da pochi anni: continua per altro a farsi nello stesso luogo la vendita in grosso delle cose sovraindicate, come in un mercato pubblico. La vendita non è soggetta ad alcuna legge.

**MERCATO DEI BOZZOLI.** — Per il mercato dei bozzoli è assegnato lo spazio del corso a piazza d'Armi, che è limitato dalla piazza Carlo Felice, dal corso Principe Umberto, dai portici del lato settentrionale e dalla fila degli alberi controstante. Ha luogo tutti i giorni durante un periodo di tempo, che si stabilisce ogni anno nella stagione primaverile dal Municipio. Comincia alle 5 ant. e si chiude a mezzodi.

La vendita è immune da ogni tassa: si paga solamente un diritto di peso di centesimi 15 per ogni bolletta. Due

consiglieri comunali sono delegati per provvedere in via conciliativa e sommaria alle questioni che insorgono tra i contraenti.

Sul mercato del 1868 si vendettero 29458 miriagrammi di bozzoli ai prezzi da L. 28 a L. 108 per miriagramma e per la somma totale di L. 2,058,819 62, e quindi al prezzo medio di L. 69, 89 per miriagramma.

**MERCATO DEGLI OGGETTI DA RIGATTIERE E DA FERRAVECCHIO.** — Questo mercato è stabilito nelle vie Cottolengo e del Borgo Dora, ed ha luogo il sabato di ogni settimana: si paga dai venditori un diritto di occupazione del suolo pubblico.

**MERCATO DEI CHIODI.** — Si tiene nella tettoia N. O. della piazza Emanuele Filiberto.

F) *Ammazzatoio* (corso S. Avventore). — Il commercio delle carni è libero sin dal 1833. In quell'anno fu abolita la tassa o, come altri dicono, la meta che era in vigore, ma si mantenne la limitazione nel numero dei pubblici macelli, i quali non potevano aver sede, che in casamenti municipali a tal uopo apprestati.

Il Municipio avea destinato a quest'uso edifizii nelle sezioni Po, Dora e Moncenisio: ogni macellaio avea l'uso di una bottega, ed in compenso pagava un dritto *testatico*, cioè una tassa per ogni animale macellato; ma il 13 aprile 1855 fu tolta ogni limitazione nel numero degli esercenti, e fu data licenza di aprire macelli in qualunque sito, purchè si osservassero certe norme di polizia e d'igiene.

Fu in pari tempo stabilito, che l'uccisione degli animali dovesse farsi in un solo ammazzatoio proprio del Municipio, e sorvegliato da' suoi agenti.

Da principio l'ammazzatoio fu collocato in una grande tettoia del Borgo Dora; ma il luogo essendo divenuto troppo angusto in proporzione del bisogno, e meno atto rispetto alla pubblica igiene, il Municipio fece costruire un nuovo ampio ed adattissimo ammazzatoio sul corso S. Avventore, che fu aperto il 1° gennaio 1868. L'edificio occupa un'area di 3680 metri quadrati.

Il macellamento degli animali bovini, suini, dei capretti, degli agnelli, dei montoni e dei cavalli atti all'alimentazione ivi ha luogo esclusivamente per i macellai esercenti entro la cinta daziaria.

I soli macellai e le persone addette all'ammazzatoio vi hanno libera entrata: chi desidera di visitarlo dee averne il permesso del Sindaco.

Quattro medici veterinari esercitano nell'ammazzatoio continua vigilanza a tutela della pubblica igiene.

Ogni macellaio quivi ha la stalla per tenervi in deposito gli animali, e un sito per ammazzarli e per conservarne le carni: ogni specie di animali ha il suo spartimento.

Tutto è tenuto con ordine e con pulitezza, mercè la vigilanza degli agenti municipali.

Gli animali vanno soggetti al pagamento del dazio stabilito dalla tariffa in vigore ed alla seguente tassa di macellazione:

	per capo
Buoi, tori e manzi a quattro denti . . . . .	L. 5 50
Manzi a due denti, vacche e moggie . . . . .	" 4 "
Vitelli . . . . .	" 2 50
Maiali . . . . .	" 5 50
Pecore, montoni, capre . . . . .	" " 30
Agnelli e capretti . . . . .	" " 10

Tanto la tassa di dazio, quanto quella di macellazione si pagano nella entrata dell'ammazzatoio.

Contemporaneamente all'abolizione della tassa, o meta decretata, come si disse nel 1833, l'Amministrazione decurionale per tenere in giusti confini il prezzo delle carni avea aperto alcuni macelli normali, per vendere la carne per conto del Municipio ad un prezzo proporzionato al costo degli animali macellati ed alle spese di esercizio.

Questi macelli che giovarono a mantenere fra i macellai una concorrenza giovevole al pubblico, furono aboliti dal Consiglio comunale nella seduta del 2 giugno 1869.

E poichè si è qui fatto cenno della tassa, con cui si moderava una volta il prezzo delle carni, è opportuno notare, che anche il pane avea una volta la sua tassa, che dopo alcune prove e molte esitazioni fu poi definitivamente abolita nel 1849, ed il Municipio non ebbe a dolersi di avere adottato questa massima di libertà. La concorrenza bastò a tenere la popolazione sempre provveduta di pane a prezzo equo: che se talora qualche lieve sconcerto avvenne, ne furono causa i dissensi fra i padroni e gli operai per la mercede dell'opera: l'abolizione della meta non ha recato alcun inconveniente.

a) *Lavatoi pubblici* (via della Meridiana e corso Palestro). — Due pubblici lavatoi furono testè costrutti dal Municipio, uno sulla piazza Bodoni, sotto il nuovo mercato dei commestibili, l'altro sull'angolo della via Ivvara e del corso Palestro.

Intorno alle ampie vasche piene di acqua somministrata dalla Società dell'acqua potabile, che continuamente si rinnovella, possono stare 120 lavandaie per ciascun lavatoio. Gli edifizii sono ben puliti e con molta cura sorvegliati. Stanno aperti dal levare del sole sino al tramonto nei giorni feriali, e nei di festivi solo sino a mezzodi. Le lavandaie pagano una tassa di 5 centesimi per servirsi del lavatoio nelle ore antimeridiane, ed una egual tassa nelle ore pomeridiane. Tutto il giorno di sabbato ed il mattino della domenica l'uso dei lavatoi, riservato alla gente povera, è gratuito.

A lato dei lavatoi vi ha un sito destinato a sciorinare i pannilini.

Il Municipio ha provveduto ad un vero bisogno aprendo questi pubblici lavatoi, perocchè dopo la soppressione avvenuta dell'acqua, che fluiva in grossa vena presso i bastioni della cittadella, nelle sezioni Moncenisio e Monviso mancava affatto il sito per lavare con agio i panni sucidi. Si pensa ora a costrurre lavatoi in altri quartieri; ma è cosa men necessaria, perchè le acque del Po e della Dora bastano agli abitanti delle regioni settentrionali ed orientali della città.

Nel mese di marzo p. p. l'esercizio dei lavatoi fu dal Municipio dato in affitto: venne per altro fissato il *maximum* della tassa da riscuotersi, e furono riservati il sabato e la domenica per l'uso gratuito pubblico.

I lavandai di mestiere dimorano in gran parte fuori dell'abitato, e specialmente nei sobborghi di Sassi, di Dora e di Stura.

n) *Illuminazione.* — Questo ufficio dirige il servizio della pubblica illuminazione notturna.

La città di Torino cominciò nel 1675 ad essere illuminata la sera con lanterne di tela cerata sostenute da lunghe pertiche e collocate sui crocicchi delle vie principali. Ne sostenevano la spesa parte il Comune e parte i proprietari delle case. Nel 1691 si collocarono bracci di ferro per sorreggere le lanterne. Nel 1722 Vittorio Amedeo II ordinò al Vicario di provvedere per illuminazione a spesa del Comune; e siccome i monelli di piazza avevano preso il costume di rompere i fanali e di spegnere i lumi, così fu statuito, che chi questo osasse sarebbe multato di duecento scudi d'oro colla sussidiaria di due tratti di corda da darsi in pubblico. Durante l'anno 1735 si tralasciò d'illuminare le vie, e il danaro a ciò destinato fu rivolto a soccorrere i poveri molestati dal caro dei viveri. Nel 1782 si adottò un nuovo sistema d'illuminazione a fanali con vetri, che fu poi migliorato nel 1826, e dura tuttavia nei siti ove non giunge ancora il gaz. Nel 1840 eranvi 481 lanterne ad olio: nel 1845 cominciò l'illuminazione a gaz.

Presentemente i fanali a gaz sono 2160, dei quali 2040 stanno accesi tutta la notte e 160 solo fino a mezzanotte. Sonvi ancora nei siti più eccentrici, dove non giunge ancora la diramazione del gaz, 194 fanali ad olio minerale.

I fanali sono sorretti da bracci di ferro sporgenti dai muri o sovrapposti a colonnini di ferro fuso ben lavorati e puliti. Le maggiori piazze sono illuminate con candelabri elegantissimi a quattro fiamme ciascuno.

La provvista del gaz fu dal Municipio affidata a due Società, cioè alla Società italiana per la parte occidentale della città ed a quella dei Consumatori per la parte orientale.

Il prezzo del gaz fu determinato in ragione di misura ed a cent. 26 il metro cubo; si è poi calcolato, che la fiamma d'ogni fanale consumi litri 160 all'ora; quindi la spesa annua per ogni fanale a gaz che stia acceso tutta la notte viene ad essere di L. 165,40, e per ogni fanale che stia acceso sino a mezzanotte è di L. 113,46.

Aggiugnendo la spesa dei fanali ad olio che è di L. 219,96 all'anno per ciascuno, il Municipio viene a spendere per l'illuminazione notturna complessivamente L. 296,042,64.

Per accertare la consumazione normale del gaz per ogni fanale si collocarono otto numeratori ad altrettanti fanali posti in diversi siti della città, e la verifica dei medesimi, che si fa nell'ultima settimana d'ogni mese, mentre serve di base per il computo della consumazione di tutti i fanali nel mese trascorso, serve anche di norma per assicurare la buona illuminazione con opportuni provvedimenti.

Nel palazzo civico vi hanno inoltre speciali apparati per sperimentare trimestralmente la forza illuminante del gaz e la purezza del medesimo.

La verificazione della forza illuminante si fa con un apparato fotometrico, cioè tenendo contemporaneamente accesa una fiamma della lampada *Carcel* ed una fiamma a gaz. Quando la prima ha bruciato 10 grammi di olio, la seconda deve aver bruciato 29 litri e 76 centilitri di gaz sfuggendo sotto una pressione di due o tre millimetri d'acqua, e con questa norma si opera la verificazione. L'apparato fotometrico consta di un gazometro, di un apparecchio a gaz, di quattro lampade a *Carcel* e di un misuratore.

La purezza poi del gaz si verifica con un altro apparecchio, mercè il quale si tiene per un quarto d'ora nella corrente del gaz che si sperimenta una strisciolina di carta che fu prima immersa in acqua distillata avente in soluzione del-

l'acetato neutro di piombo in certa proporzione. Se il gaz è puro la strisciolina di carta non deve oscurarsi; e quindi dall'esito dello sperimento si giudica dei provvedimenti che si debbono dare per ottenere dalle Società appaltatrici un esatto servizio.

1) *Estinzione degli incendi.* — Nel 1668 il Corpo decurionale diede qualche provvedimento per ispegnere gli incendi; nel 1678 impose l'obbligo ai *brentatori* di portare acqua là dove sorgessero grandi fiamme; nel 1751 fu regolato il servizio di trombe idrauliche. Nel 1824 venne decretata la formazione di una compagnia di operai guardie a fuoco, che nella sessione autunnale del Consiglio comunale del 1865 ebbe nuovo assetto.

La compagnia è formata di cento individui divisa in due categorie: d'operai guardie fisse e d'operai guardie aggregate. La prima è composta di 14 guardie oltre il capitano, il luogotenente, il sottotenente, il sergente furiere, 1 caporale furiere, 2 caporali, 1 trombettiere in 1° ed 1 trombettiere in 2°. La seconda è composta di 3 sergenti, 8 caporali, 10 sotto caporali, 26 guardie e 30 aspiranti guardie.

Gli operai guardie fisse sono tenute al servizio continuo di vigilanza, gli operai guardie aggregate prestano servizio interpolato secondo il turno stabilito, e nei giorni in cui sono liberi possono attendere al lavoro per proprio conto; debbono per altro nei casi d'incendio accorrere prontamente.

Alle guardie chiamate all'estinzione di un incendio viene assegnata una congrua ricompensa, e quando debbono recarsi fuori del territorio di Torino è loro conceduta un'indennità.

Una Commissione permanente nominata dalla Giunta municipale soprintende al governo della compagnia.

Cinque corpi di guardia sono aperti di giorno e di notte per dare pronto soccorso in occasione d'incendi, cioè:

1° Nel palazzo municipale.

2° In via Oporto, n° 2.

3° In via Passalacqua, n° 2.

4° In via S. Lazzaro, n° 36.

5° In via Vanchiglia, n° 5.

Per mezzo del telegrafo elettrico, che si dirama dal corpo di guardia centrale ai corpi di guardia delle sezioni, si possono in una mezz'ora raccogliere in qualunque punto della città tutte le trombe idrauliche e tutti gli uomini della compagnia.

La compagnia ha per lo spegnimento degli incendi 12 trombe idrauliche, tubi di cuoio e di tela in buon dato, 300 secchie di tela, e strumenti, attrezzi e ordigni d'ogni ragione atti a rompere, a tagliare, a smuovere e a recare la salvezza e la vita dove sovrasta il pericolo e minaccia la morte. È degna di osservazione una scala sovrapposta ad un carro a ruote, che in meno di cinque minuti si connette e s'inalbera coll'opera di due persone, e, posta verticalmente od orizzontalmente collocata, dà il mezzo di portare il soccorso sino a venti metri di distanza.

Inventore di questa scala detta aerea è Paolo Porta modesto operaio torinese.

La spesa annua per il servizio della estinzione degli incendi è di L. 53,487 20.

Spetta al Comandante della compagnia compilare la nota delle spese fatte in occasione d'incendio, ed all'ufficio municipale curarne il rimborso dal proprietario o dall'inquilino della casa dove ebbe luogo l'incendio.

All'estinzione degl'incendi, in modo straordinario, concorrono la Società ferroviaria dell'Alta Italia e la Compagnia di Operai-Maestranza dell'Arma d'Artiglieria: questa ha una tromba idraulica di grossa portata ed ogni specie di attrezzi per dare soccorso in grandi disastri: quella dispone di tre trombe idrauliche e di un numeroso personale di operai.

κ) *Indennità di via.* — Questo ufficio è anche incaricato di pagare agli indigenti, che debbono far viaggio e sono perciò muniti di apposito foglio dall'autorità di pubblica sicurezza, un'indennità di via, cioè 5 centesimi per chilometro, oltre il

trasporto su carro, se la persona è incapace di fare il viaggio a piedi. Se l'indigente dee percorrere una via ferrata gli si procura un posto di 3<sup>a</sup> classe oltre un sussidio di centesimi 20 ogni 25 chilometri, ove il viaggio sia maggiore di chilometri. 80

Il foglio di via viene d'ordinario concesso agli indigenti che tornano al paese nativo, ed a coloro che escono dalle carceri giudiziarie o di pena.

Al fine di ogni anno la spesa fatta per questo oggetto dal Municipio viene rimborsata dal Ministero dell'interno.

l) *Trasporti militari.* — L'ufficio provvede ai trasporti e somministra gli alloggi secondo le richieste dell'autorità militare: di queste spese si fa il rimborso al fine dell'anno dal Ministero della guerra.

m) *Dichiarazioni degli oggetti trovati o smarriti.* — L'ufficio riceve le dichiarazioni degli oggetti trovati, che giusta l'articolo 715 del Codice civile debbonsi, quando non si conosce il padrone, consegnare al Sindaco: riceve pure le dichiarazioni degli oggetti smarriti, affinchè se ne sappia tosto indicare il padrone a chi riferisce di averli trovati.

Al fine dell'anno per due volte si pubblica la nota degli oggetti depositati al Municipio. Non presentandosi il proprietario, entro due anni dal giorno della seconda pubblicazione, la cosa trovata si restituisce all'inventore. Il proprietario dee pagare a titolo di premio al ritrovatore il decimo del prezzo della cosa trovata: ove tale prezzo ecceda le due mila lire, il premio del soprappiù è solo del vigesimo.

n) *Sorveglianza sui bagni pubblici.* — Al giugnere della state si danno provvedimenti per impedire che si metta a rischio della vita chi prende bagni nelle acque del Po, e per tutelare la pubblica decenza.

S'indicano a tal fine con pubblico avviso i siti pericolosi, s'intimano proibizioni, e si provvede con apposite barche alla vigilanza dei bagnantisi, ed ove sia d'uopo, al soccorso dei sommersi.

o) *Usine*. — Spetta finalmente a questo ufficio ricevere le dichiarazioni di chi vuole stabilire fornaci temporarie per la cottura della calce e di altri cementi laterizi, ed opifici destinati alla elaborazione dei metalli od alla fabbricazione di prodotti inorganici, giusta il disposto del decreto legislativo 20 novembre 1859.

### 8° Ufficio. — Economia.

A) *Provviste ad economia, affittamenti di case, di terreni, di mercati, e di siti pubblici*. — *Inventario del patrimonio comunale*. — Queste semplici indicazioni spiegano abbastanza le attribuzioni dell'ufficio di Economia.

Tra i possedimenti del Municipio sono annoverati i molini, dei quali torna bene far breve cenno.

Prima del 1847 su tutta la farina per la fabbricazione del pane e delle paste nel territorio di Torino gravitava una gabella, che sotto il nome di diritto di macino, in ragione di 60 centesimi per sacco, si percepiva a beneficio delle Finanze dello Stato. Questa gabella che dava il frutto di lire centomila all'anno fu abolita da Re Carlo Alberto.

In pari tempo il Comune rinunziò al diritto della cosiddetta *bannalità coattiva*, per la quale costringeva tutti i terrazzani a recare le loro biade ai suoi molini, od a pagare il corrispondente dritto di *molenda* sulla farina introdotta nella città, e ritenne solo il diritto di *bannalità reale*, in forza del quale non si poteva nel territorio di Torino erigere alcun edificio per la macinazione dei cereali.

Ma anche a questo privilegio la città fece formale rinunzia il 7 gennaio 1851, in quella che ottenne dal Governo la restituzione dei dazi: e così la macinazione delle biade e la loro introduzione in città divenne pienamente libera.

Il Municipio possiede i seguenti molini:

1° Molino di Dora (detto dei *Molassi*) a destra della piazza Milano.

2° Molino del Martinetto superiore sulla riva destra della Dora presso il Borgo S. Donato.

3° Molino del Martinetto inferiore; sulla riva destra della Dora presso il Borgo S. Donato.

4° Molino del Villaretto sulla sponda destra della Sturetta.

5° Molino della Molinetta sulla riva sinistra del Po fuori della barriera daziaria di Nizza.

6° Molino delle Catene sulla sponda destra del Po presso il Borgo della B. V. del Pilone.

7° Molino di Lucente a sinistra della Dora.

L'esercizio di tutti questi molini è ora dal Municipio dato in affitto.

Esistono alcuni altri molini sul territorio di Torino, ma appartengono a privati.

b) *Tassa sui cani.* — I proprietari di cani, dimoranti in Torino, debbono pagare al Municipio una tassa annuale di L. 15. Sono solo esenti dalla tassa i cani destinati alla custodia delle gregge e degli edificii rurali, quelli che appartengono ad individui di passaggio, purchè la loro dimora non ecceda i 15 giorni, quelli che servono di guida ai ciechi, ed i cani lattanti. Una piastra metallica applicata al collare del cane attesta la tassa pagata.

I ritentori di cani, che non abbiano fatto la dichiarazione o non abbiano pagato la tassa in tempo utile, sono soggetti ad un'ammenda dalle L. 10 alle 20. L'annuale provento di questa tassa è di L. 9,000.

I cani non si possono lasciar vagare per la città se non sono muniti di collare, su cui sia scritto il nome del padrone, e se non hanno la museruola: i *bull-dogs* debbono essere custoditi con catenella. I cani vaganti senza collare o senza museruola sono accalappiati da agenti municipali, e trasportati in un canile (corso S. Barbara, n° 1). Dopo tre giorni, se non sono reclamati, sono venduti od uccisi.

In alcune epoche dell'anno per iscemare i pericoli dell'idrofobia si distruggono i cani privi di museruola con bocconi velenosi.

c) *Nettezza della città.* — La città di Torino ha il vanto della nettezza, il che è dovuto alle cure della pubblica Am-

ministrazione, ai severi regolamenti di polizia ed anche alle buone abitudini dei cittadini. La larghezza delle vie; l'ampiezza dei cortili e l'abbondanza dell'acqua contribuiscono a mantenere netta e pulita la città.

Le vie sono spazzate da 88 spazzaturai salariati dal Municipio, divisi in 6 squadre: ogni squadra ha una determinata superficie di vie e di piazze che dee mantenere pulita.

È proibito lo spander orine fuori dei luoghi a ciò destinati sotto pena di contravvenzione: alcuni orinatori sono tenuti sempre mondi da un filo d'acqua perenne. Vi hanno cessi pubblici a pagamento (10 cent.) fuori delle stazioni delle vie ferrate.

Nella bella stagione tutte le vie, le piazze ed i corsi sono innaffiati a cura del Municipio, e s'adoperano a tal fine o mastelli sovrapposti a piccoli carri, tirati a mano d'uomo, o grosse botti su carri, tirati da un cavallo.

### 9° Ufficio — Contabilità.

*Bilancio — Contabilità generale — Ruoli delle entrate — Debito costituito.* — Questo ufficio attende a tutto ciò che riflette la contabilità municipale, sia per le esazioni, sia per le spese: quindi compila i ruoli delle riscossioni, spedisce i mandati di pagamento, e tien cura del bilancio preventivo e del conto.

Diamo qui il prospetto del bilancio 1869, diviso per categorie, e successivamente lo specchio del debito municipale.

#### Bilancio del Municipio di Torino per l'anno 1869.

##### ENTRATA.

##### I. Parte ordinaria:

1. Residui . . . . .	L.	915,003	21
2. Rendite patrimoniali . . . . .	„	1,569,475	55
3. Concorso di altri Comuni . . . . .	„	12,320	77
4. Altri proventi ordinari diversi . . . . .	„	135,022	90
5. Tasse e tributi . . . . .	„	5,811,600	„
6. Contabilità speciali . . . . .	„	322,578	„

L. 8,766,000 43

II. *Parte straordinaria:*

1. Entrate eventuali . . . . .	L.	145,956	75
2. Contabilità speciali . . . . .	"	10,000	"
Totale . . . . .	L.	<u>155,956</u>	<u>75</u>

## USCITA.

I. *Parte ordinaria:*

1. Censi, annualità ed interessi di capitali . . . . .	L.	1,286,167	83
2. Spese d'amministrazione . . . . .	"	1,163,754	72
3. Spese mandamentali . . . . .	"	16,346	50
4. Polizia urbana e rurale, igiene e sicurezza pubblica . . . . .	"	1,089,352	37
5. Guardia nazionale . . . . .	"	101,120	"
6. Lavori pubblici . . . . .	"	259,746	48
7. Istruzione pubblica . . . . .	"	634,508	"
8. Culti e cimiteri . . . . .	"	80,813	80
9. Spese diverse . . . . .	"	3,541,791	75
10. Spese speciali . . . . .	"	338,040	"
Totale . . . . .	L.	<u>8,511,641</u>	<u>45</u>

II. *Parte straordinaria:*

1. Estinzione di debiti, capitali ed impiego di fondi . . . . .	L.	3,850	"
2. Spese d'amministrazione . . . . .	"	43,409	12
3. Spese mandamentali . . . . .	"	"	"
4. Polizia, igiene e sicurezza pubblica . . . . .	"	48,056	78
5. Guardia nazionale . . . . .	"	26,270	"
6. Lavori pubblici . . . . .	"	596,245	92
7. Istruzione pubblica . . . . .	"	62,014	99
8. Culti e cimiteri . . . . .	"	74,600	"
9. Spese diverse . . . . .	"	637,364	06
10. Spese speciali . . . . .	"	11,000	"
Totale . . . . .	L.	<u>1,502,810</u>	<u>87</u>

## RICAPITOLAZIONE.

<i>Entrata</i>	} ordinaria	L. 8,766,000 43	} L. 8,921,957 18
		straord. „ 155,956 75	
<i>Uscita</i>	} ordinaria	L. 8,511,641 45	} „ 10,014,452 32
		straord. „ 1,502,810 87	

Eccedenza passiva da sovrimporsi alle  
contribuzioni dirette . . . . . L. 1,092,495 14

Prima del 1853 nella città di Torino non si pagava imposta comunale: questa cominciò a gravare le contribuzioni dirette nel detto anno in L. 133,169 64.

Il seguente quadro segna il montare di questa imposta nell'ultimo decennio :

Nell'anno 1859 . . . . .	L.	324,569 48
„ 1860 . . . . .	„	386,476 21
„ 1861 . . . . .	„	839,882 27
„ 1862 . . . . .	„	886,462 45
„ 1863 . . . . .	„	991,885 10
„ 1864 . . . . .	„	1,321,444 83
„ 1865 . . . . .	„	1,319,682 45
„ 1866 . . . . .	„	1,470,463 66
„ 1867 . . . . .	„	1,116,104 44
„ 1868 . . . . .	„	1,116,104 44
Totale . . . . .	L.	9,773,075 33
<i>Media</i> . . . . .	L.	977,307 53

**Debito municipale.**

Il debito della città di Torino parte è perpetuo, parte redimibile e parte vitalizio.

1° Il debito perpetuo è di censi e di canoni, di origine anteriore al 1848, di annualità di cedole di lire 40, di mutuo contratto nel 1830, di rendite semplici e di annualità di lotterie fatte nel 1795 per fornire di danaro l'erario civico esausto in quegli anni fortunosi.

In complesso questo debito costituisce il capitale di . . . . .	L.	<u>2,027,275 92</u>	Inter.	<u>81,622 58</u>
2. Il debito redimibile comprende:				
1° Interessi di mutui fatti dall'antica Cassa dei censi e prestiti . . . . .	L.	64,941 50	Inter.	2,774 63
2° Interessi di prezzi di terreni acquistati dalla Città . . . . .	»	119,973 65	»	5,998 65
3° Interessi in ragione del 5,90 per 100 residuo debito presso la Cassa di Risparmio . . . . .	»	565,934 39	»	33,390 12
4° Interessi e fondo di estinzione del prestito di 2 milioni fatto nel 1850 coll'emissione di obbligazioni di 500 lire caduna, all'interesse del 5 1/2 per 100, e delle quali rimangono ancora 1593 da estinguere . . . . .	»	796,500 »	»	150,000 »
5° Interessi e fondo di estinzione del prestito di 6 milioni nominali fatto nel 1853 coll'emissione di obbligazioni di lire 500 caduna al 4 per 100, delle quali rimangono ancora 9768 da estinguere . . . . .	»	4,884,000 »	»	300,000 »
6° Interessi e fondo di estinzione del prestito fatto nel 1860 mediante l'emissione di 10,390 obbligazioni di lire 500 nominali caduna al 4 per 100, e della quale rimangono ancora da estinguere 9759 . . . . .	»	4,379,500 »	»	259,750 »
7° Interessi e fondo di estinzione del prestito deliberato nel 1863, ma non ancora effettuato e per il quale si crearono 10.500 obbligazioni di lire 500 nominali caduna al 4 per 100, di cui rimangono solo 10,280, essendo cominciata l'estinzione col 1° semestre 1867 . . . . .	»	4,142,000 »	»	262,500 »
8° 2ª rata di estinzione del prestito di lire 1,300,000 contratto colla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione dell'ammazzatoio del bestiame da macello ascendente tra capitale ed interessi a L. 2,175,762 20, ed estinguibile in venti rate eguali . . . . .	»	<u>2,066,979 09</u>	»	<u>108,783 11</u>
Totale del debito redimibile	L.	<u>18,019,828 63</u>	Inter.	<u>1,123,196 51</u>
3. Il debito vitalizio è formato di annualità vitalizie e di tontine pel capitale di . . . . .	L.	466,747 89	Inter.	41,348 74

Riunendo i tre debiti si hanno le somme seguenti dei capitali e degli interessi:

1° Debito perpetuo, capitale . . . . .	L.	2,027,275 92	Inter.	81,622 58
2° Debito redimibile . . . . .	»	18,019,828 63	»	1,123,196 51
3° Debito vitalizio . . . . .	»	466,747 89	»	41,348 74
Totale . . . . .	L.	<u>20,513,852 44</u>	Inter.	<u>1,246,167 83</u>

### 10. Ufficio — Lavori pubblici.

*Servizio amministrativo per opere d'arte patrimoniali e pubbliche — Espropriazioni per utilità pubblica — Concessioni d'acqua.* — Le pratiche necessarie per ottenere l'approvazione governativa di nuovi piani d'ingrandimento si compiono pure in questo ufficio.

### 11. Ufficio — Elezioni e servizi diversi.

A) *Liste elettorali.* — Questo Ufficio tiene cura delle liste elettorali politiche, amministrative e commerciali, riceve le dichiarazioni di coloro che hanno i titoli per esercitare questi diritti, e prepara le liste per la revisione che si compie ogni anno dal Consiglio comunale nella sessione di primavera.

LISTE ELETTORALI POLITICHE. — Giusta il R. decreto 17 dicembre 1860, che determina la circoscrizione dei Collegi elettorali del regno, la Provincia di Torino fornisce 19 deputati, cioè il

Circondario di Aosta . . .	2	}	19.
" Ivrea . . .	3		
" Pinerolo . . .	3		
" Susa . . .	2		
" Torino . . .	9		

La città di Torino, insieme coi mandamenti di Pianezza, Rivoli e Veneria Reale, somministra 4 deputati.

Nel 1868 i quattro Collegi erano così composti:

1° Collegio di Torino . . . . .	elettori	1414	
2° " " . . . . .	"	1316	
3° " " . . . . .	"	1545	
4° " {	" . . . . .	701	}
	Mand. di Pianezza	256	
	" Rivoli	252	
	" Veneria	231	
			" 1440

Gli elettori pertanto dei quattro collegi di Torino sono . . . . . 5615  
 Quelli della sola città sono 4976.

LISTE ELETTORALI AMMINISTRATIVE. — Gli elettori amministrativi sono ripartiti in sezioni, e tutti concorrono alla nomina dei 60 membri del Consiglio comunale; siccome però gli stessi elettori debbono eleggere i 60 membri del Consiglio provinciale, e questi sono nominati nei distretti mandamentali, così il riparto della città in sezione si è fatto per R. decreto 15 maggio 1867, tenendo conto della divisione di essa in mandamenti, ed attribuendo un consigliere provinciale per ogni 15,699 abitanti preso per base l'ultimo censimento ufficiale del 31 dicembre 1861.

Le 7 sezioni corrispondenti ai 7 mandamenti comprendono il numero di elettori descritti nel seguente quadro:

DENOMINAZIONE di ciascuna SEZIONE	NUMERO		
	degli abitanti	de' Consiglieri provinciali	degli elettori
1° Mand. Dora	21,183	1	1,127
2° „ Moncenisio	28,480	2	1,098
3° „ Monviso	32,883	2	1,187
4° „ Po	24,997	2	1,330
5° „ Borgonuovo	39,911	3	1,002
6° „ Borgo Po	23,854	1	287
7° „ Borgo Dora	33,407	2	292
Totale . . .	204,715	13	6,323

LISTE ELETTORALI COMMERCIALI. — L'elezione dei membri della R. Camera di Commercio di Torino, si fa nei singoli Circondari della Provincia di Torino e Novara, ciascuno dei quali costituisce una sezione elettorale.

La lista elettorale commerciale della sola città di Torino nel 1868 conteneva elettori 1343.

L'intera sezione del Circondario di Torino avea elettori 8122 così divisi:

## MUNICIPIO

Provincia	Circondario	N. di elettori	
Torino	Aosta . . . . .	236	} 4,899
	Ivrea . . . . .	692	
	Pinerolo . . . . .	718	
	Susa . . . . .	298	
	Torino . . . . .	2,955	
Novara	Biella . . . . .	765	} 3,223
	Novara . . . . .	758	
	Ossola . . . . .	135	
	Pallanza . . . . .	471	
	Valsesia . . . . .	207	
	Vercelli . . . . .	887	
Totale . . . . .		8,122	

b) *Liste dei giurati.* — Il Municipio deve concorrere alla formazione delle liste dei giurati che a termini del R. decreto 6 dicembre 1865 intervengono a giudicare dei reati nelle Corti d'Assisie.

I giurati debbono essere elettori politici ed avere non meno di 30 e non più di 70 anni.

Il Comune per mezzo di una Commissione composta del Sindaco che la presiede e di due consiglieri che sono eletti ogni anno prima della metà di agosto dal Consiglio comunale, rivede e corregge le liste degli individui che possono essere eletti giurati. Le liste rivedute si pubblicano, ed entro dieci giorni dalla pubblicazione si accettano dal Municipio i reclami, e su questi entro altri dieci giorni la Giunta dà le sue deliberazioni. Le liste, i ricorsi dei reclamanti, e le relative deliberazioni della Giunta sono trasmesse immediatamente al Sotto-Prefetto, il quale pronuncia in via definitiva. Prima che finisca il mese di settembre si pubblica la tabella delle rettificazioni. Seguono quindi le varie operazioni di cui nel citato R. decreto (V. *Corte d'Assisie* a pag. 260).

c) *Giunta di statistica.* — Il R. decreto 9 ottobre 1861 che ha istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e

commercio una Divisione di statistica generale per dirigerne i lavori in tutto il Regno ha pure stabilito, che in ogni Comune siavi una Giunta nominata dal Consiglio comunale per dirigere e sorvegliare i lavori di statistica. È ufficio della Commissione assegnare il posto che compete a ciascun fattore fra le categorie diverse dei quadri, e concertare in tal modo secondo la notorietà locale e la coscienza le unità che debbono comportare ogni ordine numerico.

Questa Giunta è composta di 9 membri. Il presidente è nominato dal Prefetto.

d) *Elenco degli utenti pesi e misure.* — Per legge 28 luglio 1861 sono soggetti alla verificaione dei pesi e delle misure coloro che ne fanno uso per la vendita e compra o per commercio qualsiasi di mercanzia o prodotti, per la consegna delle materie da essere lavorate e ridotte ed altra forma, o per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

È ufficio della Giunta municipale formare lo stato degli utenti pesi e misure per categoria in ordine alfabetico colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. I diritti di verificaione si pagano poi a norma della tariffa a vantaggio dello Stato.

e) *Legalizzazioni di firme — Certificati di vita — Delegazioni di uffizi governativi — Depositi di atti giudiziari — Atti di notorietà.*

## 12. Ufficio — Igiene pubblica.

A) *Sanità pubblica. Commissione di sanità.* — Il Sindaco veglia all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria: la sua vigilanza si estende in materia igienica nei luoghi pubblici agli alimenti ed alle bevande ed alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrità.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni è assistito da una Commissione municipale di sanità composta di otto membri nominati dal Consiglio comunale. Il capo dell'ufficio d'igiene ne fa parte come membro nato.

La Commissione è corpo meramente consultivo per dar parere al Sindaco su tutti gli affari relativi all'igiene pubblica.

Per delegazione del Sindaco essa provvede a rimuovere ogni causa d'insalubrità, a promuovere l'adempimento dei regolamenti di polizia urbana e rurale, a sorvegliare i pubblici stabilimenti, ed a curare l'osservanza delle prescrizioni igieniche nelle inumazioni nei cimiteri.

Il servizio sanitario di beneficenza è da essa diretto e sorvegliato.

B) *Servizio sanitario di beneficenza.*—Le indagini fatte negli archivi municipali non fecero conoscere con certezza in qual tempo siasi deliberato di soccorrere gl'infermi poveri a domicilio mercè l'assistenza di persone perite nell'arte salutare e la somministranza dei farmaci: risulta per altro, che nel 1581 dal Comune era già stipendiato un flebotomo per salassare gl'infermi poveri, e che pochi anni dopo alcuni medici erano deputati alla visita degli infermi, con facoltà di procurar loro gratuitamente le medicine di maggior efficacia. Le attribuzioni de' medici e de' chirurghi stipendiati furono poscia stabilite addì 7 agosto 1710: una farmacia per apprestare ai poveri le medicine venne finalmente acquistata dalla città addì 30 giugno 1758 colla somma di L. 5000, ed è quella appunto che il Municipio tiene ancora aperta in via Bellezia, n° 4.

In principio di questo secolo introdottasi in Piemonte la legislazione francese, s'istituirono i così detti diritti di *octrois*, ovvero i dazi a favore della beneficenza, e L. 30,000 furono assegnate all'assistenza sanitaria dei poveri.

Ritornati i Reali di Savoia in possesso dei loro Stati, la Commissione amministrativa per gli stabilimenti caritativi di Torino con atto del 14 luglio 1814 delegò alla Compagnia di S. Paolo l'incarico di provvedere a questo servizio mediante l'assegno annuo di L. 33,000.

La Compagnia di S. Paolo adempiè coscienziosamente l'affidatole mandato sino al 1851, in cui il Municipio, essendo

entrato nel pieno possesso de'suoi dazi, deliberò di amministrare da sè medesimo il servizio sanitario di pubblica beneficenza ampliandone notabilmente i confini.

Questo servizio compiesi ora a norma di un regolamento approvato addì 8 marzo 1862.

La Commissione municipale di sanità creata a termini del R. decreto 8 giugno 1865 soprintende a tutto il servizio, che comprende:

- 1° L'assistenza medico-chirurgica;
- 2° L'assistenza ostetrica;
- 3° La somministrazione dei medicinali;
- 4° La provvista dei bendaggi e degli apparati ortopedici;
- 5° La veglia notturna per il servizio medico-chirurgico e farmaceutico.

1° ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA. — Per l'assistenza medico-chirurgica la città è divisa in 35 distretti: in ogni distretto un medico-chirurgo stipendiato deve assistere tutti i malati poveri visitandoli ogni giorno, prescrivendo loro le medicine di cui abbisognano, e salassandoli ove sia d'uopo.

I medici-chirurghi addetti al servizio entro i limiti della cinta daziaria debbono inoltre recarsi ogni giorno ad ora determinata alla farmacia civica a ciò designata per dare consulti gratuiti alle persone povere malaticcie che si presentino personalmente.

Il solo distretto della parrocchia di S. Margherita non ha medico-chirurgo stipendiato dal Municipio, perchè a questo servizio si provvede con un lascito speciale.

Ad ogni distretto entro la cinta del dazio è assegnato un medico-chirurgo consulente, il quale può esser chiamato per consiglio nei casi difficili ad istanza sia dell'infermo, sia del medico curante: questi medici-chirurghi consulenti prestano opera gratuita.

Per essere visitati dai medici di beneficenza i poveri debbono inviare alla farmacia civica un certificato di povertà che si rilascia a semplice loro richiesta dalla parrocchia.

Due membri della Commissione di sanità vigilano il servizio medico-chirurgico.

2° ASSISTENZA OSTETRICA.—Per l'assistenza delle partorienti povere la città è divisa in 21 distretto: a ciascuno è assegnata una levatrice stipendiata, che dee prontamente recarsi ad assistere le partorienti da cui è chiamata, purchè queste siano dichiarate povere dalla parrocchia. Sono designati alcuni medici-chirurghi-ostetrici, che possono essere richiesti nei casi difficili: essi prestano opera gratuita.

Un membro della Commissione di sanità sorveglia il servizio.

3° SOMMINISTRANZA DEI MEDICINALI. — Due farmacie sono mantenute a spese del Municipio, una in via Bellezia, n° 4, l'altra in via delle Rosine, n° 8: ambedue somministrano gratuitamente i medicinali e le mignatte sulla esibizione delle ricette firmate dai medici-chirurghi di beneficenza: tra le due farmacie sono ripartiti tutti i distretti entro e fuori la linea del dazio.

Due Membri della Commissione di sanità hanno lo speciale incarico di dirigere questo ramo di servizio.

Si sta ora discutendo la proposta di riordinare le farmacie civiche e la distribuzione dei medicinali ai poveri.

4° PROVVISATA DEI BENDAGGI E DEGLI APPARATI ORTOPEDICI. — La somministrazione dei bendaggi ai poveri che ne abbisognano si fa da un imprenditore, d'ordine dei medici-chirurghi di beneficenza di ciascun distretto.

Gli apparati ortopedici si concedono dalla Commissione di sanità sopra la proposta del capo dell'Ufficio d'igiene.

5° VEGLIA NOTTURNA PER IL SERVIZIO MEDICO-CHIRURGICO E FARMACEUTICO. — La farmacia civica in via Bellezia sta aperta a servizio del pubblico tutte le notti, colla guardia continua di un assistente farmacista e di un medico-chirurgo di beneficenza. Chiunque può rivolgersi a questa farmacia in caso di bisogno: l'assistenza gratuita è per altro riservata ai soli poveri.

Oltre ai servizi sin qui enumerati, si danno nell'Ospizio

della Maternità, in via dell'Ospedale, n° 44, consulti gratuiti alle donne incinte povere, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 8 alle 9 antim. Consulti gratuiti a favore dei poveri hanno pur luogo, per la cura oftalmica, nell'Ospedale oftalmico-infantile in via Iuvara, ogni giorno dalle 7 alle 9 ant.; per la cura delle malattie della bocca, nel Palazzo civico, nei giorni festivi dalle 8 alle 9 ant.; per la cura delle malattie degli orecchi, in via S. Filippo, n° 26, nei giorni di domenica da mezzodì alle 2 pomeridiane.

Le farmacie municipali dispensano gratuitamente i farmaci ai poveri anche per queste cure speciali, giusta le prescrizioni dei medici.

Dall'accurata statistica medica compilata dall'Ispettore sanitario municipale ricaviamo i seguenti cenni, che fanno conoscere l'importanza del servizio sanitario di beneficenza:

	1866	1867	1868
Ammalati assistiti . . N°	30,476	28,422	19,956
Mignatte provviste . . „	15,432	13,905	12,700
Ricette spedite . . . . „	166,089	179,179	150,906
Valore dei medicinali a prezzo di tariffa . . L.	151,058	159,091	141,103
Parti assistiti dalle le- trici di beneficenza N°	2,155	2,164	1,594
Bendaggi provvisti . . „	1,400	1,486	1,560
Valore dei bendaggi . L.	8,370	6,273	6,595

c) *Servizio necroscopico*. V. *Stato civile*, pag. 420.

d) *Servizio veterinario*. V. *Ammazzatoio*, pag. 436.

e) *Vaccinazioni*. V. *Vaccinazioni pubbliche*, pag. 396.

f) *Salubrità delle abitazioni, degli alimenti e delle bevande* — *Analisi relative*. — L'ufficio sanitario è chiamato dal regolamento per l'ornato e la pulizia edilizia a visitare gli edifizii di nuova costruzione ed a dichiarare se possano essere senza danno abitati: inoltre è incaricato di vigilare sugli alimenti e sulle bevande che si espongono in vendita, affinchè la pubblica sanità non ne soffra detrimento. Riconosciuta alcuna

materia alimentare, (funghi, frutta, carni, vino, acque dei pozzi, ecc.), nocevole alla salute, l'ufficio sanitario propone al Sindaco di torla di commercio, o di distruggerla, se fia d'uopo, e si procede in conformità della legge.

L'ufficio è provveduto di un Gabinetto di chimica per le analisi.

g) *Stabilimenti insalubri, pericolosi ed incomodi.* — L'ufficio d'igiene deve dare il suo parere sulla creazione di manifatture, fabbriche e depositi insalubri, o pericolosi, od incomodi: lo stesso dee fare quando si tratta di stabilimenti che già esistono, prima che la Giunta municipale provochi dalla Deputazione provinciale un decreto di proibizione.

h) *Epidemie, epizoozie.* — In questi casi l'ufficio d'igiene ha la direzione dei provvedimenti che si danno dall'autorità comunale per impedire o scemare i progressi delle malattie.

i) *Camera di deposito dei cadaveri sconosciuti* (Bastion verde). — I cadaveri di persone sconosciute si espongono per cura del Municipio alla pubblica vista in una camera a ciò destinata. Dopo tre giorni, ove niuno abbia dato indizi per conoscere i cadaveri, interviene la Confraternità di S. Rocco a dar loro sepoltura.

k) *Camera di deposito per chi è colto da improvvisa morte* (ospedale di S. Giovanni). — Le persone colte da morte improvvisa in sito pubblico, allora quando non se ne può subito conoscere l'abitazione, vengono trasportate in una camera annessa all'ospedale di S. Giovanni, che ha cura di custodirle e di farle vegliare.

l.) *Soccorsi ai sommersi* (strada lungo il canale Michelotti sulla sponda destra del Po). — Una continua vigilanza si adopera nella stagione estiva sul fiume Po per impedire l'annegamento di chi si esercita nel nuoto, o si bagna in quelle acque. Havvi una camera di soccorso pei sommersi sull'imbocco del canale Michelotti, vi hanno tavole di salvamento e barche sempre pronte ad accorrere in aiuto, e sono stabilite ricompense per chi in qualunque modo reca soccorso a chi si trova in pericolo di annegare.

Nei casi di disastri (incendii, inondazioni, rovine di edifici, ecc.) all'Ufficio d'igiene, e specialmente al suo capo, spetta dare provvedimenti istantanei, far proposte, e curare l'eseguimento degli ordini dati dall'autorità comunale.

m) *Statistiche ed altri provvedimenti a norma della legge, e del regolamento sulla sanità pubblica.* — Ogni anno il capo dell'ufficio pubblica una elaboratissima statistica medica, corredata di tavole e di osservazioni di grande importanza. Il lavoro tratta partitamente le seguenti materie: 1° censimento della popolazione — anagrafe edilizia — matrimoni, nascite e morti nell'ultimo decennio; 2° matrimoni dell'anno; 3° nascite, id.; 4° decessi, id.; 5° assistenza sanitaria de' poveri, id.; 6° osservazioni meteoriche id.; 7° alimentazione pubblica, id.

n) *Perizie sanitarie relative al personale dipendente dal Municipio.*

**13. Ufficio — Edilità.** — Era ufficio di antichi magistrati romani detti edili di curare l'abbellimento delle città. Questa istituzione si conservò anche dopo cessato il dominio di Roma. Un documento del 1448 esistente nell'archivio municipale attesta l'esistenza a que'tempi di un'ispezione sulle fabbriche esercitata dal Comune. Nel 1773 un sovrano provvedimento creò in Torino un Congresso di architettura per dar parere sopra ciò che all'abbellimento della città si riferisse. Con lettere patenti del 23 aprile 1822 fu creato per lo stesso scopo un Consiglio di edili; finalmente con R. decreto 18 giugno 1862 fu approvato un Regolamento per l'ornato e la pulizia edilizia sulle seguenti basi:

Nessuna opera può essere intrapresa senza l'autorizzazione municipale. Una Commissione d'ornato nominata dal Consiglio comunale e l'Architetto edilizio danno, secondo i vari casi, il preventivo loro parere; un Ispettore edilizio veglia l'esecuzione dei conceduti permessi.

Il massimo dell'altezza delle case rispetto alle vie pubbliche è di metri 21 per le vie larghe 18 metri o più, di

metri 18 per le vie larghe da 12 a 18 metri, e di metri 16 per le vie che non eccedono in larghezza metri 12.

L'altezza di ogni piano deve essere almeno di metri 3.

Apposite norme sono stabilite per l'ampiezza dei cortili.

I marciapiedi di pietra debbono avere una larghezza che varia da uno a due metri secondo che le vie sono larghe meno di 6 o più di 12 metri.

Il primo selciato delle nuove vie è a carico del proprietario, la manutenzione dei selciati è a carico dei proprietari per  $\frac{6}{7}$  e per  $\frac{1}{7}$  a carico del Municipio. Questa spesa è annualmente ripartita con ruolo speciale su tutti i proprietari di case in proporzione dell'imposta sui fabbricati.

Nessun edificio può essere abitato, se non dopo che sia stato dichiarato idoneo per solidità e per salubrità, da accertarsi con visita degli Ispettori edilizio e sanitario.

#### 14. Ufficio — Arte.

Questo Ufficio fa eseguire tutti i lavori d'arte che si compiono a spese del Comune.

Per cura di esso si compie pure l'opera dello sgombero della neve dai luoghi pubblici, cioè dalle vie, dalle piazze e dai corsi: incumbe però agli abitanti delle case fiancheggianti le vie ammassare la neve in mezzo delle medesime.

#### 15. Ufficio — Catasto (via della Corte d'Appello, n° 1).

A) *Catasto*. — Il catasto di Torino fu intrapreso in forza di un ordine del Governo francese il 3 novembre 1802. Prima di questa epoca non era guari sentito il bisogno di tale pubblico documento, perchè essendo allora la città per privilegio acquistato a titolo oneroso, esente dal pagamento dei tributi fondiari, e non avendo mai avuto necessità d'imporre alcun tributo locale, non erasi mai dato pensiero di stabilire il valore e la consistenza delle proprietà. Quando in occasione di guerra o di altri pubblici bisogni si dovevano imporre contribuzioni straordinarie si ricorreva alla consegna dei possessori.

Il catasto stabile pertanto fu istituito dal Governo francese dietro perequazione e misura generale in massa del ter-

ritorio riscontrate sulla consegna dei proprietari, e consta di 11 volumi di colonnarii, di 8 volumi di consegne, di 2 volumi di verbali per lo stabilimento dei confini, del registro delle mutazioni dal 1806 in poi, e di due mappe.

Dopo il 1820 l'Amministrazione decurionale fece procedere ad una nuova misura generale di tutte le proprietà, e fece compilare analoghi colonnarii; quindi il catasto si arricchì delle mappe parcellarie di tutto il territorio, e di 11 volumi di colonnarii ad esse relativi. Compiuto questo lavoro furono successivamente continuati tanto i colonnarii quanto le mappe man mano che la città s'ingrandiva. Il capo di questo ufficio tiene sempre in buon ordine il catasto così formato:

B) *Tutela dei beni propri del Comune e del suolo destinato ad uso pubblico.*

C) *Trasporti di proprietà sul registro catastale e certificati di possesso.*

D) *Pratiche relative a consorzi per opere lungo i fiumi, torrenti e canali.*

E) *Pratiche relative alle strade comunali, alle consortili ed alle private.*

F) *Ruolo per il rimborso delle spese dei selciati, che per  $\frac{1}{7}$  gravita sul bilancio civico, e per  $\frac{6}{7}$  sui proprietari.*

## 16. Ufficio — Tesoreria.

*Riscossioni e pagamenti per conto del Municipio.* — Il Tesoriere riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali e paga le spese sopra mandati di pagamento spediti dall'ufficio di contabilità, e firmati dal Sindaco e dal Segretario. Egli rende ogni anno il conto delle riscossioni e dei pagamenti al Consiglio comunale.

Le rendite comunali sono, come si disse, riscuotibili coi mezzi fiscali; il che vuol dire, che contro i debitori morosi si adopera la così detta *compulsione militare*.

Questa è proporzionata alla quota del debito, e regolata in ragione del quattro per cento del montare del debito me-

desimo: qualunque però sia la somma dovuta, il diritto di compulsione da pagarsi da ciascun debitore non può mai essere minore di 15 centesimi, nè maggiore di lire 30.

La compulsione militare è significata da Commissari appositamente autorizzati.

Per gli atti esecutivi poi, a cui i detti Commissari debbono procedere a norma del Regolamento annesso al R. decreto 28 gennaio 1859 contra i debitori morosi, sono dovuti i diritti stabiliti dal R. decreto legislativo 9 luglio 1859.

I Commissari per gli atti coattivi contra i debitori di proventi riscuotibili coi mezzi fiscali sono nominati dal Ministro delle finanze sulla proposta del Prefetto, previo esame dinanzi ad una Commissione.

**Ufficio provvisorio per l'imposta sulla ricchezza mobile** (via della Corte d'Appello, n° 1).— Questo ufficio ha il carico di preparare la lista dei presunti contribuenti sulla ricchezza mobile. La lista approvata dalla Giunta municipale si trasmette all'agente delle imposte.

L'agente delle imposte, riveduta la lista, la trasmette al Sindaco, il quale distribuisce agli iscritti le schede per la dichiarazione dei redditi.

Le schede riempite dai contribuenti si mandano al Sindaco od all'agente delle imposte.

L'agente delle imposte, raccolte ed esaminate le schede, giudica dei redditi, determina i redditi imponibili, compila gli elenchi e li trasmette colle schede ad una Commissione comunale incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza la somma dei redditi e delle imposte dovute.

Questa Commissione nominata dal Consiglio comunale, e presieduta da uno de' suoi membri, designato dal Prefetto, esamina e rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffici del Comune, e quindi, tenendo conto delle ricevute osservazioni, delibera sulla somma effettiva dei redditi, che dee essere attribuita ai singoli contribuenti.

Contra la somma di reddito, deliberata dalla Commissione, è ammesso l'appello presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, nel termine di 20 giorni.

In difetto di questo appello, o in caso di decisione contraria al reclamante, l'agente delle imposte procede alla compilazione della matricola dei ruoli; indi trasmette questi al direttore delle imposte.

Il direttore invia i ruoli al Prefetto, il quale stabilisce pel Comune la tangente delle sovrimposte provinciale e comunale, da ripartirsi giusta la legge sulle imposte dirette, e restituisce al direttore i ruoli medesimi.

Il direttore fa conoscere le tangenti agli agenti delle imposte per la formazione dei ruoli, e riavuti questi li trasmette al Prefetto, al quale spetta di renderli esecutorii.

I ruoli resi esecutorii sono spediti agli agenti della riscossione, i quali debbono tosto invitare nelle consuete forme i contribuenti ad eseguire il pagamento delle rispettive quote.

Contra il risultato dei ruoli è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro mesi sei, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di effettuato pagamento.

**Dazio comunale** (via Bellezia, n° 6). — Dalle memorie esistenti negli archivi municipali si ricava, che la città di Torino avea anticamente acquistato a titolo oneroso, e collo sborso di circa L. 7,700,000, l'immunità dalle imposte dirette, l'esenzione dalla milizia e dall'alloggiamento della soldatesca, e di più avea acquistato il pedaggio della Stura, la gabella d'un quarto per libbra sulle carni, la civile segreteria della giudicatura, e i tassi dovuti dal Comune di Grugliasco.

Ma le tristi vicende dei tempi diedero poi luogo ad imposizioni straordinarie, ora per parte del Comune, ora per parte del Governo, e gli acquistati diritti furono grandemente scemati.

Riunitosi poi il Piemonte alla Francia nel principio di questo secolo, ed introdottasi anche in Torino la legislazione francese, tutte le esenzioni furono abolite, e vennero istituiti

i così detti diritti d'*octrois*, o dazi di consumo, specialmente destinati a fornire al Comune i mezzi di sostenere le spese della pubblica beneficenza.

In conseguenza di questi *octrois* il Municipio di Torino fu tassato di 300 mila lire annue a favore degli ospedali ed ospizi diretti dalla Commissione amministrativa, e di lire 50 mila per soccorsi a domicilio, da distribuirsi ai Comitati di beneficenza.

Restituito l'antico Governo, furono richiamati in vigore i capitoli dell'editto 14 gennaio 1720, riguardanti l'esercizio delle gabelle di carne, corame e foglietta, dell'acquavita e della birra, e furono abolite tutte le altre gabelle, o i dazi posseduti dai municipi, riservando per altro a questi le ragioni che potessero loro competere per ottenere dalle Finanze una indennità.

Colla pubblicazione di quei capitoli la città di Torino fu gravata del diritto di 8 denari per ogni libbra di carne macellata, di una gabella sopra i corami, sull'acquavita e birra, e di un diritto di L. 3 per brenta sui vini, ed ebbe solo facoltà dimantenere il dazio d'entrata sul fieno, sulla paglia e sull'avena, di cui era in possesso sin dal 1782: in risarcimento per altro dei danni avuti per la soppressione degli antichi diritti, ebbe di poi, in forza di regie prescrizioni, un annuo assegno di L. 725,000.

Questa condizione di cose durò sino al 1849, in cui il Consiglio comunale chiese formalmente al Governo, che la città di Torino fosse parificata agli altri Comuni, rientrasse quindi nel possesso de' suoi dazi, e fosse indennizzata delle somme a titolo di dazio percepite dal Governo dal giorno della pubblicazione dello Statuto.

Fu lungo il trattare ed il discutere assai intricato; ma si venne finalmente a stringere un concordato, che fu approvato dal Consiglio comunale in seduta del 7 gennaio 1851, e poi con legge 26 dicembre dello stesso anno, mercè il quale furono restituiti alla Città i suoi dazi, a patto, che da essa

fossero per lo innanzi pagate L. 269,000 annue ad opere di beneficenza in apposito elenco descritte, le quali erano prima sul provento dei dazi pagate dal Governo.

Il Municipio entrò quindi in possesso de' suoi dazi il 1° gennaio 1853, e ne godette tutti i proventi sino alla promulgazione della legge 3 luglio 1864, la quale impose a pro dello Stato un dazio sul consumo del vino, degli spiriti e delle carni, e sulla fabbricazione della birra e delle acque gazoze, lasciando facoltà ai Comuni di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale, ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, su foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale.

La riscossione del dazio sia governativo, sia comunale, giusta questa legge, continuò a farsi dal Municipio, il quale si obbligò a pagarne direttamente al Governo il montare di comune accordo preventivamente stabilito.

Furono successivamente con R. decreto legislativo stabilite nuove tariffe per l'imposta dei dazi, e quindi approvate quelle speciali per la città di Torino, che sono descritte nella seguente tabella:

Generi soggetti a dazio governativo e comunale	Unità	Dazio imposto per unità.	
		L.	C.
<b>Bevande.</b>			
Vino ed aceto in fusti . . . . .	Ettolitro	8	„
Id. estero in bottiglie . . . . .	Caduna	„	20
Id. nazionale in bottiglie . . . . .	Id.	„	10
Vinello, mezzovino, agresto . . . . .	Ettolitro	4	„
Mosto . . . . .	Id.	7	„
Uva (in quantità maggiore di 5 chilogr.)	Quintale	4	50
Alcool e acquavite in fusti sino a 59 gradi	Ettolitro	15	„
Alcool e acquavite in fusti a più di 59 gradi e liquori . . . . .	Id.	25	„
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	Caduna	„	60

Generi soggetti a dazio governativo e comunale	Unità	Dazio imposto per unità.	
		L.	C.
<b>Carni.</b>			
Vitelli e vitelle . . . . .	Quintale	10	”
Tutte le altre bovine . . . . .	Id.	8	”
Maiali . . . . .	Id.	12	”
Maiali piccoli da latte . . . . .	Per capo	6	50
Pecore, montoni e capre . . . . .	Quintale	4	”
Agnelli e capretti . . . . .	Per capo	”	60
Carne salata, strutto bianco . . . . .	Quintale	32	50
<b>Farina e Riso.</b>			
Farine di frumento . . . . .	Id.	3	”
Id. di barbariato . . . . .	Id.	2	”
Pane e paste di frumento . . . . .	Id.	4	”
Farine di ogni altra specie . . . . .	Id.	1	50
Pane e paste d'ogni altra specie . . . . .	Id.	2	”
Semole preparate per la fabbricazione delle paste . . . . .	Id.	3	50
Riso . . . . .	Id.	2	”
<b>Oli e Burro.</b>			
Burro, olio vegetale ed animale di qua- lunque sorta . . . . .	Id.	10	”
Olio di palma o di cocco . . . . .	Id.	6	”
Olio minerale, sego . . . . .	Id.	5	”
<b>Zucchero.</b>			
Zucchero . . . . .	Id.	5	”
Generi soggetti al solo dazio comunale			
<b>Commestibili.</b>			
Budelle salate . . . . .	Quintale	15	”
Pollame d'ogni qualità . . . . .	Id.	20	”
Selvaggina di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Id.	40	”
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	Id.	20	”
Tartufi bianchi e neri . . . . .	Id.	100	”
Pesci freschi di mare, trote, storioni e lamprede . . . . .	Id.	30	”

Generi soggetti al solo dazio comunale	Unità	Dazio imposto.	
		L.	c.
Pesci all'olio ed all'aceto, bianchetti, tonno ed acciughe comunque preparati e uova di pesce . . . . .	Quintale	10	„
Formaggi . . . . .	Id.	10	„
Agrumi d'ogni qualità . . . . .	Id.	7	„
Frutti secchi d'ogni qualità . . . . .	Id.	10	„
Cioccolatte . . . . .	Id.	20	„
Caffè e thè . . . . .	Id.	5	„

**Combustibili.**

Legname d'ogni qualità da ardere (ivi compresi i tronchi d'alberi non quadrati) . . . . .	Quintale	„	30
Carbone di legna . . . . .	Id.	„	60
Cera gialla e bianca lavorata in candele od altrimenti . . . . .	Id.	15	„
Stearina e spermaceti . . . . .	Id.	10	„
Grassi (non contemplati nella tariffa governativa) . . . . .	Id.	6	„
Candele di sego . . . . .	Id.	8	„
Candele di stearina, spermaceti e simili	Id.	15	„

**Foraggi.**

Fieno, carrube e avena in steli . . . . .	Quintale	1	„
Erba fresca e trifoglio secco raccolto nei campi . . . . .	Id.	„	60
Paglia, grano e segala in steli . . . . .	Id.	„	50
Avena e spelta . . . . .	Id.	2	50
Strame, foglie ed impagli di qualunque sorta . . . . .	Id.	„	30

**Oggetti diversi.**

Sapone . . . . .	Id.	5	„
Legno lavorato semplice o verniciato in serramenti nuovi, anche ferrati . . . . .	Quintale	2	„
Id. id. in mobili nuovi . . . . .	Id.	3	„

Alcuni generi soggetti a dazio sono ammessi in deposito nei magazzini generali (via della Cernaia, presso la stazione della ferrovia): i proprietari possono riesportarli senza pagare il dazio di consumo.

È concesso ai generi soggetti a dazio il transito da una barriera ad un'altra traversando la città, mediante pagamento del dazio nell'entrata e ricupero del medesimo nell'uscita entro uno spazio di tempo determinato.

Con decreto della Prefettura del 10 marzo 1869 fu autorizzata la restituzione dei diritti daziari su caffè, zucchero, mandorle, pistacchi, pollame vivo, riso, semola, farine bucciate e greggie, saponi, candele steariche, paste, oltre di quella già acconsentita dal Regolamento 25 novembre 1866.

L'Ufficio per il rilascio dei permessi e delle bollette di esportazione è presso la Direzione del Dazio nel palazzo civico.

Il seguente quadro indica le riscossioni daziarie compiutesi durante l'anno 1868.

Bevande . . . . .	L. 2,331,073 43
Carni . . . . .	” 991,451 82
Farine, riso, pane e paste . . . . .	” 839,960 91
Olii e burro . . . . .	” 251,383 05
Zucchero . . . . .	” 148,233 15
Altri commestibili . . . . .	” 351,556 14
Combustibili . . . . .	” 330,723 73
Foraggi . . . . .	” 213,393 76
Oggetti diversi . . . . .	” 24,940 ”
Dritto di magazzino . . . . .	” ” ”
Dritto di peso e bollo botti . . . . .	” 27,001 11
Tassa di bollo . . . . .	” 17,627 30
Tassa di macellazione . . . . .	” 139,079 70
Totale . . . . .	L. 5,666,424 10
Si deducono i rimborsi di dazio accordati all'esportazione . . . . .	L. 12,868 74
Rimane per prodotto del dazio la somma di	L. 5,653,555 36

Le bollette di dazio spedite durante l'anno 1868 furono 608,625.

Il canone d'abbuonamento che la città di Torino paga al Governo, rappresentante il dazio governativo, è di L. 2,450,000.

Il servizio daziario è fatto da 1 direttore, da 2 ispettori, da 4 commissari, da 21 sergenti, da 51 caporali e da 170 guardie.

Vi hanno inoltre i ricevitori delle barriere, delle ferrovie e dei molini, gli applicati, i veditori e i pesatori.

